

ENTO DI
IVATO

Padova

DIPARTIMENTO DI
DIRITTO PRIVATO

ANT

B

4.1

ANT

B.4.1


PUVG016240

DEC 1994 (1)

SPA PUVG016212
(0020) (2)

Riproduzione





CODICE CIVILE

DE FRANCESI

VERSIONE ITALIANA

SECONDO L'EDIZIONE

FATTA IN TORINO

NELLA STAMPERIA NAZIONALE


TOMO PRIMO

CHE CONTIENE IL LIBRO PRIMO
E SECONDO.



IN PADOVA 1806.

Presso Brandolesi.



LIBRO PRIMO.

LEGGE PRIMA

Dei 14. ventoso anno XI.

TITOLO PRELIMINARE DEL CODICE.

Della pubblicazione, degli effetti, e dell'applicazione delle leggi in generale.

ARTICOLO PRIMO.

LE leggi sono esecutorie per tutto il territorio francese in virtù della pubblicazione, che ne vien fatta dal Primo Console.

Elleno saranno eseguite in ogni parte della Repubblica dal momento, in cui la pubblicazione potrà esser nota.

La pubblicazione fatta dal Primo Console sarà riputata nota nel dipartimento, in cui il Governo farà la sua residenza, un giorno dopo quello della pubblicazione, ed in ciascheduno degli altri dipartimenti, dopo la scadenza del medesimo termine, che sarà accresciuto di un giorno ogni dieci miriametri (venti leghe in circa), che vi saranno tra la città, in cui ne sarà stata fatta la pubblicazione, ed il capo luogo di ciascun dipartimento.

2. La legge non dispone, che per l'avvenire; ella non ha effetto retroattivo.

3. Le leggi di pulizia, e di sicurezza obbligano tutti coloro, che dimorano nel territorio.

Gli immobili, anche quelli posseduti da stranieri, sono regolati dalla legge francese.

Le leggi riguardo lo stato , e la capacità delle persone reggono li Francesi , ancorchè risiedenti in paesi stranieri ,

4. Il giudice che sotto pretesto di silenzio , d'oscurità , od insufficienza della legge ricuserà di giudicare , potrà essere processato come colpevole di denegata giustizia .

5. E' vietato ai giudici di pronunciare per via di disposizione generale , e regolamento sulle cause , che loro sono sottoposte .

6. Non si può derogare con convenzioni particolari alle leggi , che interessano l'ordine pubblico , ed i buoni costumi .

LEGGE SECONDA.

Dei 17. ventoso anno XI.

TITOLO PRIMO DEL CODICE.

Dell'esercizio, e della privazione dei diritti civili.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'esercizio dei diritti civili.

ARTICOLO 7.

Le esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista, e non si conserva, che nei modi stabiliti dalla legge costituzionale.

8. Ogni Francese godrà dei diritti civili.

9. Ogn'individuo nato in Francia da uno straniero potrà nell'anno, che seguirà l'epoca della sua maggior età, implotare la qualità di Francese, purchè nel caso in cui egli risiedesse in Francia dichiari, che la sua intenzione è di stabilire ivi il suo domicilio, e che nel caso in cui risiedesse in paese straniero passi sottomessione di fissare in Francia il suo domicilio, ed ivi lo stabilisca pendente l'anno da principiare dall'atto di sottomessione.

10. Ogni fanciullo nato da un Francese in paese straniero è Francese.

Ogni fanciullo nato in paese straniero da un Francese, che avesse perduta la qualità di Francese potrà sempre recuperare questa qualità, adempiendo alle formalità prescritte dall'articolo 9.

11. Lo straniero godrà in Francia degli stessi diritti civili, che sono, o saranno accordati ai Francesi dai trattati colla nazione, alla quale lo straniero apparterrà.

12. La straniera, che avrà sposato un Francese, seguirà la condizione di suo marito.

13. Lo straniero, che sarà stato ammesso dal Governo

X a stabilire il suo domicilio in Francia, godrà di tutti i diritti civili finchè continuerà a risiedervi.

14. Lo straniero, ancorchè non risiedente in Francia, potrà essere citato avanti li tribunali francesi per l'esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un Francese; esso potrà essere convenuto avanti li tribunali di Francia per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero verso Francesi.

15. Un Francese potrà essere convenuto avanti un tribunale di Francia per obbligazioni da lui contratte in paese straniero anche con persona straniera.

X 16. In tutte le materie, eccettuate quelle di commercio, lo straniero, che sarà attore, dovrà dar cauzione per il pagamento delle spese, danni, ed interessi risultanti dal processo, salvochè possegga in Francia degl' immobili d'un valore sufficiente per assicurare questo pagamento.

CAPITOLO II.

Della privazione dei diritti civili.

SEZIONE PRIMA.

Della privazione dei diritti civili per la perdita della qualità di Francese.

ARTICOLO 17.

X La qualità di Francese si perderà 1. per la naturalizzazione acquistata in un paese straniero; 2. per l'accettazione non autorizzata dal Governo di funzioni pubbliche conferite da un Governo straniero; 3. per l'affiliazione ad ogni corporazione straniera, che porterà delle distinzioni di nascita; 4. finalmente per ogni stabilimento fatto in paese straniero senza idea di ritorno.

Li stabilimenti di commercio non potranno giammai essere considerati per fatti senza idea di ritorno.

18. Il Francese, che avrà perduto la sua qualità di Francese, potrà sempre recuperarla entrando in Francia coll'autorizzazione del Governo, e dichiarando, che vuole ivi stabilirsi, e che rinuncia ad ogni distinzione contraria alla legge francese.

19. Una femmina francese, che sposi uno straniero, seguirà la condizione di suo marito.

Se essa divien vedova ricupererà la qualità di Francese, purchè risieda in Francia, o che vi rientri coll'autorizzazione del Governo, e dichiarando ch'ella vuole ivi stabilirsi.

20. Gl'individui, che ricupereranno la qualità di Francese nei casi previsti dagli articoli 10, 18, e 19 non potranno prevalersene, che dopo aver adempite le condizioni, che loro sono imposte con questi articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti, cui si farà fatto luogo a di loro vantaggio dopo quest'epoca.

21. Il Francese, che senza autorizzazione del Governo prendesse militar servizio presso nazione straniera, o s'affiasse ad una corporazione militare straniera, perderà la sua qualità di Francese.

Egli non potrà rientrare in Francia salvo col permesso del Governo; e ricuperare la qualità di Francese, che coll'adempiere alle condizioni imposte allo straniero per divenir cittadino; il tutto senza pregiudizio delle pene pronunciate dalla legge criminale contro li Francesi, che hanno portate, e porteranno le armi contro la loro patria.

SEZIONE II,

Della privazione dei diritti civili per effetto delle condanne giudiziarie.

ARTICOLO 22.

Le condanne a pene, il di cui effetto è di privare colui, che vien condannato di ogni partecipazione ai diritti civili qui sotto espressi, importeranno seco la morte civile. C. 3°

23. La condanna alla morte naturale porterà seco la morte civile.

24. Le altre pene afflittive perpetue non importeranno seco la morte civile, che quando la legge avrà loro annesso questo effetto.

25. Con la morte civile il condannato perde la proprietà di tutti i beni, che possedeva; la sua successione è aperta a vantaggio de' suoi eredi, ai quali li suoi beni sono devoluti nel modo stesso come se fosse morto naturalmente, e senza testamento. Egli

Egli non può più acquistare alcuna eredità, né trasmettere con questo titolo li beni, che avrà posteriormente acquistati.

Esso non può disporre de' suoi beni in tutto od in parte, né per donazione tra vivi, né per testamento, né ricevere a questo titolo, salvo per causa d'alimenti.

Non può essere nominato tutore, né concorrere alle operazioni relative alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne, od autentico, né venir ammesso a far testimonianza in giudizio.

Non può procedere in giustizia nè in qualità di convenuto, nè in quella d'attore, salvo sotto il nome, e col ministero di un curatore speciale, che gli è nominato dal tribunale, dove l'azione si è introdotta.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio, che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio, che avesse contratto precedentemente, è disiolto quanto a tutti li suoi effetti civili.

Il suo sposo, ed i suoi eredi possono esercire rispettivamente i diritti, e le azioni cui la sua morte naturale darebbe luogo.

26. Le condanne in contraddittorio non portano la morte civile, che dal giorno della loro esecuzione sia reale, sia in effigie.

27. Le condanne in contumacia non porteranno la morte civile, che dopo li cinque anni posteriori all'esecuzione della sentenza in effigie, e pendenti i quali il condannato può presentarsi in giudizio.

28. Li condannati in contumacia pendente li cinque anni, o fino a quando si presentino o siano arrestati, durante questo termine saranno privati dell'esercizio dei diritti civili.

I loro beni faranno amministrati, ed i loro diritti eserciti come quelli degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, a principiare dal giorno dell'esecuzione, o quando sarà stato arrestato, e costituito prigione fra questo termine, la sentenza sarà annullata di pieno diritto; l'accusato sarà restituito nel possesso dei suoi beni, e verrà nuovamente giudicato; e se da questo nuovo giudicio egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa portante egualmente la morte civile, ella non avrà

avrà luogo , che dopo il giorno dell'esecuzione della seconda sentenza .

30. Quando il condannato in contumacia , che non si farà presentato , o che non sarà stato fatto prigione , salvo dopo li cinque anni , sarà assolto dalla nuova sentenza , o non sarà stato condannato che ad una pena , la quale non porti la morte civile , rientrerà in tutti li suoi diritti civili per l'avvenire , ed a principiare dal giorno , in cui sarà ricomparso in giustizia ; ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti , che aveva prodotti la morte civile nell'intervallo decorso dall'epoca della scadenza de' cinque anni sino al giorno in cui è comparso in giustizia .

31. Se il condannato in contumacia muore fra il termine di grazia dei cinque anni senza essersi presentato , o senza essere stato colto , od arrestato , sarà reputato morto nell'integrità de' suoi diritti ; la sentenza in contumacia farà annullata di pieno diritto , senza pregiudicio tuttavia dell'azione civile , la quale non potrà venir intentata contro gli eredi del condannato , che in via civile .

32. In niun caso la prescrizione della pena reintegrerà il condannato nei suoi diritti civili per l'avvenire .

33. I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile , e di cui si troverà in possesso al giorno della sua morte naturale apparterrano alla nazione , come di persona senza legittimo erede .

Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova , e dei figli , o parenti del condannato in quel modo , che l'umanità gli suggerirà .



LEG.

LEGGE TERZA.

*Relativa agli atti dello stato civile.**Dei 20. ventoso anno 11.*

TITOLO II. DEL CODICE.

Degli atti dello stato civile.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 34.

GLi atti dello stato civile esprimeranno l' anno, il giorno, e l' ora in cui saranno ricevuti li prenomi, nomi, età, professione, e domicilio di tutti coloro, che in essi sono nominati.

35. Gli officiali dello stato civile non potranno negli atti, che riceveranno, inserire cosa alcuna o per nota, od in qualunque altro modo, salvo ciò che deve essere dichiarato dai comparenti.

36. Nei casi, in cui le parti interessate non saranno obbligate a comparire in persona, elleno potranno farsi rappresentare da persona munite di procura speciale, ed autentica.

37. I testimonj prodotti negli atti dello stato civile, non potranno essere che maschj, in età di ventun anno almeno, parenti, od altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L' officiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, od alle persone munite della loro procura, ed ai testimonj.

(In

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall'officiale dello stato civile, dai comparenti, e dai testimonj; o verrà fatta menzione della causa, che impedirà i parenti, ed i testimoni di sottoscrivere.

40. Gli atti dello stato civile saranno iscritti in ciaschedun comune su di uno, o più registri tenuti a doppio.

41. I registri saranno numerati per primo, ed ultimo, ciascun foglio verrà parafrato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice, che lo rimpiazzerà.

42. Gli atti saranno iscritti sui registri continuatamente senza alcun intervallo in bianco. Le cancellature, e le postille saranno approvate, e sottoscritte nello stesso modo, che il corpo dell'atto. Non vi si scriverà cosa alcuna per abbreviazione, e niuna data verrà messa in cifre.

43. I registri saranno chiusi, e firmati dall'officiale dello stato civile in fine di ciascun anno; e fra il mese uno dei doppi sarà deposto negli archivj del comune, l'altro nella segretaria del tribunale di prima istanza.

44. Le procure, e le altre carte, che devono restar unite agli atti dello stato civile, dopochè saranno state parafrate dalla persona, che le avrà prodotte, e dall'officiale dello stato civile, saranno deposte alla segreteria del tribunale, col doppio dei registri, il di cui deposito deve farsi alla segreteria predetta.

45. Qualunque persona potrà farsi spedire dai depositari dei registri dello stato civile, degli estratti da questi registri. Gli estratti spediti, uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice, che lo rimpiazzerà faranno fede sino ad iscrizione di falso.

46. Quando non si faranno tenuti dei registri, o si faranno smarriti, se ne riceverà la prova tanto per titoli, che per testimonj: ed in questo caso i matrimoni, e le nascite, e decessi potranno provarsi tanto coi registri, e carte derivate dai defunti padri e madri, quanto per via di testimonj.

47. Ogni atto dello stato civile dei Francesi, e degli stranieri fatto in paese straniero farà fede se è stato esteso nelle forme usate in quel paese.

48. Ogni atto dello stato civile dei Francesi in paese straniero sarà valido, se è stato ricevuto, in conformità delle leg-

leggi francesi, dagli agenti diplomatici, o dai commissari delle relazioni commerciali della Repubblica.

49. In tutti li casi, in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già iscritto, ella farà fatta a richiesta delle parti interessate dall'officiale dello stato civile sui registri correnti, o su quelli, che saranno stati depositi negli archivj del comune, e dal segretario del tribunale di prima istanza sui registri depositi nella segreteria; pel qual effetto l'officiale dello stato civile ne darà avviso fra tre giorni al commissario del Governo presso detto tribunale, che veglierà acciocchè ne sia fatta menzione sui due registri in maniera uniforme.

50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte dei funzionarj ivi nominati sarà processata nanti il tribunale di prima istanza, e punita di una multa, che non potrà eccedere cento franchi.

51. Ogni depositario dei registri sarà civilmente risponsabile delle alterazioni, che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contro gli autori di dette alterazioni.

52. Ogni alterazione, ogni falsità negli atti dello stato civile, ogni iscrizione di questi atti fatta su d'un foglio volante, ed altrove, che sui registri a ciò destinati, daranno luogo ai danni, ed interessi delle parti, senza pregindizio delle pene stabilite dal codice penale.

53. Il commissario del governo presso il tribunale di prima istanza dovrà verificare lo stato dai registri allorchè se ne farà il deposito alla segreteria; formerà un processo verbale sommario della verifica, denunzierà le contravvenzioni, o delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile, e richiederà contro essi la condanna alle multe.

54. In tutti li casi, in cui un tribunale di prima istanza conoscerà degli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno reclamare contro il giudicato.

CAPITOLO II.

Degli atti di nascita.

ARTICOLO 55.

Le dichiarazioni di nascita saranno fatte fra i tre giorni dopo il parto all' ufficiale dello stato civile del luogo : il fanciullo deve essergli presentato.

56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, od in difetto del padre dai dottori in medicina, od in chirurgia, dalle levatrici, ufficiali di sanità, od altre persone, che avranno assistito al parto; e quando la madre avrà partorito fuori del suo domicilio, dalla persona nella casa di cui essa avrà partorito.

L' atto di nascita sarà subito esteso in presenza di due testimonj.

57. L' atto di nascita esprimerà il giorno, l' ora ed il luogo della nascita, il sesso del fanciullo, i nomi che gli verranno posti, i nomi, cognomi, professione e domicilio del padre, e della madre, e quelli dei testimonj.

58. Ogni persona, che avrà ritrovato un fanciullo di recente nato, dovrà rimetterlo all' ufficiale dello stato civile, unitamente alle vesti, ed altri effetti ritrovati col fanciullo, e dichiarare tutte le circostanze del tempo, e luogo ove l' avrà ritrovato.

Se ne distenderà processo verbale circostanziato, che enuncierà inoltre l' età apparente del fanciullo, il di lui sesso, li nomi, che gli verranno dati, e l' autorità civile, alla quale sarà rimesso: il processo verbale sarà iscritto sui registri.

59. Se nasce un fanciullo pendente un viaggio per mare, l' atto di nascita sarà fatto nelle ventiquattr' ore in presenza del padre, se è presente, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, od in lor difetto tra gli uomini d' equipaggio. Quest' atto sarà esteso, cioè sui bastimenti dello stato, dall' ufficiale d' amministrazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario, o padrone del naviglio. L' atto di nascita sarà iscritto appiè del ruolo d' equipaggio.

60. Al primo porto ove il bastimento approderà sia per prender fondo , sia per qualunque altro motivo , che quello del suo disarmamento , gli officiali dell' amministrazione della marina , capitano , proprietario , o padrone faranno obbligati a deporre due copie autentiche degli atti di nascita , che avranno estesi , cioè se in un porto Francese , all' uffizio del preposto all' iscrizione marittima ; e se in un porto straniero fra le mani del commissario delle relazioni commerciali .

Una di queste spedizioni rimarrà depositata all' uffizio dell' iscrizione marittima , od alla cancelleria del Commissariato ; l' altra sarà inviata al ministro della marina , che sarà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all' officiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo , o della madre , se il padre è sconosciuto . Questa copia sarà tosto iscritta sui registri .

61. All' arrivo del bastimento nel porto di disarmamento , il ruolo d' equipaggio sarà depositato all' uffizio del preposto all' iscrizione marittima , che invierà una copia dell' atto di nascita da lui sottoscritta all' officiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo , o della madre , se il padre è inognito . Questa spedizione sarà tosto iscritta sui registri .

62. L' atto di riconnazione d' un fanciullo sarà iscritto sui registri sotto la sua data , e se ne farà menzione in margine dell' atto di nascita , se ve n' ha .

CAPITOLO III.

Degli atti di matrimonio :

ARTICOLO 63.

Prima della celebrazione del matrimonio l' officiale dello stato civile farà due pubblicazioni , coll' intervallo d' otto giorni , in giorno di Domenica avanti la porta della casa comunale . Queste pubblicazioni e l' atto , che ne verrà esposto , enuncieranno i nomi , cognomi , professioni , e domicili dei futuri sposi ; loro qualità , se maggiori , o minori ; e i nomi , cognomi , professioni , e domicili dei loro padri , e madri .

Que-

Questo atto esprimerà inoltre il giorno, il luogo e l'ora dove le pubblicazioni saranno state fatte: verrà iscritto su d'un solo registro, che farà numerato, e parafrato come è detto all' articolo 41, e verrà deposito in fine di ciascun anno alla segreteria del tribunale del circondario.

64. Un estratto dell' atto di pubblicazione sarà, e resterà affisso alla porta della casa comunale durante gli otto giorni d' intervallo dall' una all' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, dopo e non compreso però quello della seconda pubblicazione.

65. Se il matrimonio non è stato celebrato fra l' anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più essere celebrato, se non dopochè verranno fatte nuove pubblicazioni nel modo qui sopra stabilito.

66. Gli atti d' opposizione a matrimonio saranno sottoscritti sull' originale, e sulla copia dagli opposenti, o da persone munite di loro procura speciale, ed autentica; essi verranno notificati, colla copia della procura, alla persona, od al domicilio delle parti, ed all' ufficiale dello stato civile, che farà il suo *visa* sull' originale,

67. L' ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una nota sommaria delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; farà anche menzione in margine dell' iscrizione di dette opposizioni, dei giudicati, o degli atti di recessione, di cui gli sarà stata rimessa copia.

68. In caso d' opposizione; l' ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gliene sia rimessa la recessione, sotto pena di trecento franchi di multa, e di tutti li danni, ed interessi.

69. Se non vi è opposizione alcuna ne verrà fatta menzione nell' atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in varj comuni, le parti rimetteranno un certificato spedito dall' ufficiale dello stato civile di ciascun comune, comprovante non esservi opposizione alcuna.

70. L' ufficiale dello stato civile si farà rimettere l' atto di nascita da ciascuno dei futuri sposi. Quello fra gli sposi, che si troverà nell' impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi rapportando un atto di notorietà spedito dal giudice di pace del luogo di sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L' atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimoni dell' uno, o dell' altro sesso, parenti, o non; dei

nomi, cognomi, professione, e domicilio del futuro sposo, e di quelli del suo padre, e di sua madre se son cogniti; il luogo, e per quanto sia possibile l'epoca di sua nascita, e le cause, che impediscono di rapportarne l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al giudice di pace, e se ve n'ha alcuno, che non possa; o non sappia sottoscrivere, se ne farà menzioue.

72. L'atto di notorietà si presenterà al tribunale di prima istanza del luogo, ove devevi celebrare il matrimonio. Il tribunale dopo aver sentito il commissario del governo, darà, o rifiuterà la sua omologazione, secondo che troverà bastanti, od insufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause, che impediscono di rapportare l'atto di nascita.

73. L'atto autentico del consenso dei padri, e delle madri, degli avoli, e delle avole, od in difetto quello della famiglia, conterrà i nomi, cognomi, professioni, e domicili del futuro sposo, e di tutti quelli, che faranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune ove uno dei due sposi avrà il suo domicilio. Questo domicilio, quanto al matrimonio, sarà stabilito da sei mesi di continua residenza nel comune.

75. Nel giorno destinato dalle parti, dopo scaduto il termine delle pubblicazioni, l'officiali dello stato civile nella casa comune, ed in presenza di quattro testimonj, o parenti o non, farà lettura alle parti degli atti qui sopra menzionati, relativi al loro stato, ed alle formalità del matrimonio, e del capitolo 6 del *Titolo del matrimonio contenente i diritti, ed i doveri rispettivi degli sposi*. Egli riceverà da ambe le parti, l'una dopo l'altra, la dichiarazione, che vogliono prendersi per marito, e moglie; pronuncerà a nome della legge, che elleno sono unite in matrimonio, e ne estenderà immediatamente l'atto.

76. Si esprimeranno nell'atto di matrimonio:

1. I nomi, cognomi, professioni, età, luogo di nascita, e domicilj degli sposi;
2. Se sono maggiori, o minori;
3. I nomi, cognomi, professioni, e domicilj dei padri, e delle madri;
4. Il consenso dei padri e delle madri, avi ed avole, e quello della famiglia nei casi, in cui sono richiesti;
5. Gli atti rispettosi, essendossene fatti;

6. Le

6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj.
 7. Le opposizioni se ve ne furono, la loro desistenza, oppure la menzione, che non vi fu opposizione.
 8. La dichiarazione dei contrattanti di prendersi per sposi, e la pronunciazione della loro unione fatta dall' ufficiale pubblico.
 9. I nomi, cognomi, età, professioni, e domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti, o congiunti delle parti, da qual canto, ed in qual grado.

CAPITOLO IV.

Degli atti di decesso.

ARTICOLO 77.

Non si farà veruna sepoltura senza l'autorizzazione su carta semplice e senza spese, dell'ufficiale dello stato civile, che non potrà spedirla salvo dopo essersi recato presso la persona defunta per assicurarsi del decesso, e soltanto ventiquattr' ore dopo seguito il decesso, eccetuat i casi previsti dai regolamenti di pulizia.

78. L'atto di decesso sarà esteso dall'ufficiale dello stato civile sulla dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj saranno, se sia possibile, li due più prossimi parenti o vicini, o quando una persona sarà morta fuori di suo domicilio, la persona, in casa di cui sarà morta, ed un parente, od altra persona.

79. L'atto di decesso conterrà i nomi, cognome, età, professione e domicilio della persona defunta: i nomi, e cognome dell'altro sposo, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i nomi, cognomi età, professioni, e domicilj dei dichiaranti; e se essi sono parenti, il loro grado di parentela.

Il medesimo atto conterrà inoltre, per quanto potrassi sapere, i nomi, cognomi, professione, e domicilio del padre, e della madre del defunto, ed il luogo di sua nascita.

80. In caso di decesso negli ospedali militari, civili, od altre case pubbliche, li superiori, direttori, amministratori, e proprietarj di queste case faranno obbligati a darne avviso fra le ventiquattr' ore all' officiale dello stato civile, che ivi si trasporterà per assicurarsi del decesso, e ne estenderà l' atto in conformità dell' articolo precedente sulle dichiarazioni, che gli faranno state fatte, e sulle informazioni, che avrà preso.

Si terranno inoltre in detti ospedali, e case dei registri destinati ad iscrivere queste dichiarazioni, ed informazioni.

L' officiale dello stato civile trasmetterà l' atto di decesso a quello dell' ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo iscriverà sui registri.

81. Allorchè vi saranno segni, od indizj di morte violenta, od altre circostanze, che daranno luogo a sospettarne, non si potrà fare la sepoltura fintanto che un officiale di pulizia assistito da un dottore in medicina, od in chirurgia abbia esteso processo verbale sullo stato del cadavere, e sulle circostanze ad esso relative, come anche sulle notizie, che avrà potuto raccogliere, sulli cognomi, nomi, età, professione, luogo di nascita, e domicilio della persona defunta.

82. L' officiale di pulizia sarà obbligato a trasmettere tosto all' officiale dello stato civile del luogo, dove la persona si sarà resa defunta, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, sulle quali verrà esteso l' atto di decesso.

L' officiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è cognito: questa copia farà iscritta sui registri.

83. Li segretarj criminali, fra le ventiquattr' ore dell' esecuzione delle sentenze portanti pena di morte, faranno obbligati a trasmettere all' officiale dello stato civile del luogo, ove il condannato sarà stato giustiziato, tutte le notizie enunciate nell' articolo 79, sulle quali l' atto di morte verrà esteso.

84. In caso di decesso nelle prigioni, o case di correzione, e di detenzione ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri, o custodi all' officiale dello stato civile, che vi si trasferirà, come è prescritto nell' articolo 80, ed estenderà l' atto di decesso.

85. In tutt'i casi di morte violenta nelle prigioni, e cause di correzione, o di esecuzione a morte, non sarà fatta sui registri menzione alcuna di queste circostanze, e gli atti di decesso saranno semplicemente estesi nelle forme prescritte dall' articolo 79.

86. In caso di decesso pendente un viaggio sul mare, ne sarà esteso l' atto, fra le ventiquattr' ore, in presenza di due testimonj presi tra gli officiali del bastimento, od in loro difetto tra gli uomini dell' equipaggio.

Questo atto sarà esteso, cioè: sui bastimenti dello stato dall' officiale d' amministrazione della marina; e sui bastimenti appartenenti ad un negoziante, od armatore, dal capitano, proprietario, o padrone della nave. L' atto di decesso sarà iscritto appiè del ruolo d' equipaggio.

87. Al primo porto, ove il bastimento approderà, sia per ancorare, sia per qualsivoglia altra causa, che quella del suo disarmamento, gli officiali dell' amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone, che avranno esteso atti di decesso, saranno obbligati a deporne due copie, in conformità dell' articolo 60.

All' arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d' equipaggio sarà deposito nell' uffizio del preposto all' iscrizione marittima: egli invierà una copia dell' atto di decesso da lui sottoscritta all' officiale dello stato civile del domicilio della persona defunta; questa copia sarà tosto iscritta sui registri.

CAPITOLO V.

*Degli atti dello stato civile riguardanti li militari
fuori del territorio della Repubblica.*

ARTICOLO 88.

Gli atti dello stato civile fatti fuori del territorio della Repubblica riguardanti i militari, od altre persone impiegate al seguito dell' armata, saranno estesi nelle forme prescritte dalle disposizioni precedenti, salve le eccezioni contenute negli articoli seguenti.

89. Il quartier mastro in ciascun corpo di uno, o più battaglioni, o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le veci d'officiali dello stato civile; queste medesime veci si faranno, riguardo agli officiali senza truppe, ed agli impiegati dell'armata, dall'ispettore delle riviste affetto all'armata, od al corpo d'armata.

90. Sarà tenuto presso ciascun corpo di truppe un registro per gli atti dello stato civile relativi agl'individui del corpo, ed un altro presso lo stato-maggiore dell'armata, o d'un corpo d'armata per gli atti civili relativi agli officiali senza truppe, ed agl'impiegati; questi registri saranno conservati nello stesso modo, che gli altri registri dei corpi e stati-maggiori, e depositi negli archivi della guerra al ritorno dei corpi, od armate sul territorio della Repubblica.

91. Li registri saranno numerati, e parafrati presso ciascun corpo dall'officiale, che lo comanda; e presso lo stato maggior generale.

92. Le dichiarazioni di nascita all'armata saranno fatte, nel termine di dieci giorni dopo del parto.

93. L'officiale incaricato del registro dello stato civile dovrà nei dieci giorni dopo l'iscrizione di un atto di nascita sul detto registro indirizzarne un estratto all'officiale dello stato civile dell'ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre è incognito.

94. Le pubblicazioni di matrimonio dei militari, e degli impiegati al seguito dell'armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio: elleno saranno inoltre fatte venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio all'ordine del giorno del corpo per gl'individui, che appartengono ad un corpo; ed a quello dell'armata, o del corpo d'armata per gli officiali senza truppe, e per gl'impiegati, che ne fanno parte.

95. Immediatamente dopo l'iscrizione sul registro dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'officiale incaricato di tenere il registro ne spedirà copia all'officiale dello stato civile dell'ultimo domicilio degli sposi.

96. Gli atti di decesso faranno in ciaschedun corpo estesi dal quartier-mastro; e per gli officiali senza truppe, ed impiegati, dall'ispettore delle riviste dell'armata, sulla deposizione di tre testimonj, e l'estratto di questi registri farà tra-

trasmesso fra dieci giorni all'officiale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto.

97. In caso di decesso negli ospedali militari ambulanti, o permanenti, l'atto ne verrà esteso dal direttore di detti ospedali, e trasmesso al quartier-mastro del corpo, od all'ispettore delle riviste dell'armata, o del corpo d'armata, di cui il defunto faceva parte; questi officiali ne faranno pervenire una copia all'officiale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto.

98. L'officiale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata trasmessa dall'armata copia d'un atto dello stato civile, sarà obbligato d'iscriverlo tosto sui registri.

CAPITOLO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

ARTICOLO 99.

Quando la rettificazione d'un atto dello stato civile sarà dimandata, vi sarà provvisto dal Tribunale competente, e previe conclusioni del commissario del governo, salvo il diritto d'appellazione: le parti interessate saranno chiamate se vi è luogo.

100. La sentenza di rettificazione non potrà in verun tempo esser opposta alle parti interessate, che non l'avessero richiesta, o non fossero state chiamate.

101. Le sentenze di rettificazione saranno iscritte sui registri dall'officiale dello stato civile tostochè gli saranno state rimesse, e ne verrà fatta menzione in margine dell'atto riformato.

LEGGE QUARTA

Relativa al domicilio.

Dei 23. ventoso anno II.



TITOLO III. DEL CODICE

Del Domicilio,

ARTICOLO 102.

IL domicilio di ogni francese, quanto all'esercizio de' suoi diritti civili, è nel luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.

103. Il cambiamento di domicilio si effettuerà col fatto di un'abitazione reale trasferita in un altro luogo, unito all'intenzione di fissar ivi il suo principale stabilimento.

104. La prova dell'intenzione risulterà da una dichiarazione espressa fatta tanto alla municipalità del luogo, che si lascierà, che a quella del luogo, ove si farà trasferito il domicilio.

105. In difetto di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.

106. Il cittadino chiamato ad una funzione pubblica per un dato tempo, o rivocabile, conserverà il domicilio, che avea per l'addietro, se non ha manifestata intenzione contraria.

107. L'accettazione di funzioni conferite a vita porterà traslazione immediata del domicilio del funzionario nel luogo, dove deve esercitare queste funzioni.

108.

108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello di suo marito. Il minore non emancipato avrà il suo domicilio in casa del suo padre, di sua madre, o del suo tutore. Il maggiore interdetto avrà il suo domicilio appo il suo curatore.

109. Li maggiori, che servono o travagliano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio della persona che servono, od in casa di cui travagliano, quando dimoreranno con essa nella stessa casa.

110. Il luogo, ove s'aprirà la successione, sarà determinato dal domicilio.

111. Quando un atto conterrà elezione di domicilio fatto dalle parti, o da una di esse, per l'esecuzione d'un tal atto in un altro luogo, che quello del domicilio reale, le notificazioni, domande, procedimenti relativi a questo atto potranno essere fatte al domicilio convenuto, ed avanti il giudice di questo domicilio.



(24)

LEGGE QUINTA

Relativa agli assenti.

Dei 24. ventoso anno 11.



TITOLO IV. DEL CODICE

Degli assenti.



CAPITOLO PRIMO,

Della presunzione d'assenza.

ARTICOLO 112.

SE egli è necessario di provvedere all'amministrazione di tutti, o parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, e che non ha alcun procuratore nominato, vi farà provvisto dal tribunale di prima istanza sulla domanda delle parti aventi interesse.

113. Il tribunale a richiesta della parte la più diligente nominerà un notajo per rappresentare li presunti assenti negl'inventarj, conti, divisioni, e liquidazioni, nelle quali faranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl'interessi delle persone presunte assenti, e farà sentito su tutte le domande, che li riguardano.

CA-

(25)
CAPITOLO II.

Della dichiarazione d'assenza.

ARTICOLO 115.

Quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo di suo domicilio, o di sua residenza, e che da quattro anni non se ne avranno avute delle nuove, le parti aventi interesse potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè l'assenza sia dichiarata.

116. Per verificare l'assenza, il tribunale sulle carte, e documenti prodotti ordinerà, che siano prese informazioni in contraddittorio col commissario del governo nel circoscrizionario del domicilio, ed in quello della residenza, se sono distinti l'uno dall'altro.

117. Il tribunale provvedendo sulla dimanda avrà per altra parte riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause, che hanno potuto impedire d'aver delle nuove dell'individuo presunto assente.

118. Il commissario del governo trasmetterà, tosto che saranno proferti, li giudizj sì preparatorj, che definitivi al gran giudice ministro della giustizia, che li renderà pubblici.

119. Il giudizio di dichiarazione d'assenza non farà proferto, che un anno dopo il giudizio, che avrà ordinate le informazioni.

CAPITOLO III.

Degli effetti dell'assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell'assenza relativamente ai beni, che l'assente possedeva nel giorno, in cui è sparito.

ARTICOLO 120.

Nei casi in cui l'assente non avesse lasciata procura per l'amministrazione de' suoi beni, li suoi eredi presuntivi, dal

dal giorno in cui si sarà allontanato, o che saranno si ricevute le sue ultime nuove, potranno in virtù d'un giudicato definitivo, che avrà dichiarata l'assenza, farsi mettere provvisoriamente al possesso de' beni, che appartenevano all'assente nel giorno di sua partenza, o delle sue ultime nuove, mediante cauzione per la sicurezza della loro amministrazione.

121. Se l'assente ha lasciata una procura, li suoi eredi presuntivi non potranno fare istanza per la dichiarazione d'assenza, e per la provvisoria immissione in possesso, salvo passato il termine di dieci anni compiti, dopochè si sarà allontanato, o dopo che saranno si ricevute le sue ultime nuove.

122. Lo stesso sarà se la procura vien a cessare; ed in questo caso verrà provvisto all'amministrazione dei beni dell'assente, come si è detto nel capitolo primo.

123. Quando gli eredi presuntivi avranno ottenuto l'immissione in possesso provvisoria, il testamento, se pure esiste, sarà aperto a richiesta delle parti interessate, o del commissario del governo presso il tribunale; e li legatarj, li donatarj, come anche tutti quelli, che aveano sui beni dell'assente dei diritti dipendenti dalla condizione del suo decesso, potranno esercirli provvisoriamente, mediante cauzione.

124. Lo sposo godendo in comunione i beni, se aspira alla continuazione della comunione, potrà impedire l'immissione provvisoria, e l'esercizio provvisorio di tutti i diritti dipendenti dalla condizione del decesso dell'assente, e prendere o conservare a preferenza l'amministrazione de' beni dell'assente. Se lo sposo dimanda la risoluzione provvisoria della comunione farà valere le sue ragioni, ed i suoi diritti legali, e dipendenti da convenzioni, mediante cauzione per le cose suscettibili di restituzione.

La donna aspirando alla continuazione della comunione, avrà presso di se il diritto di potervi in seguito rinunciare.

125. Il possesso provvisorio non farà che un deposito, il quale conferrà a quelli, che lo otterranno, l'amministrazione dei beni dell'assente, e li obbligherà a rendergli-

gliene conto nel caso che ricomparisca , o che pervenga.
no delle sue nuove .

126. Coloro , che avranno ottenuta l'immissione provvisoria , o lo sposo , che avrà aspirato alla continuazione della comunione , dovranno far procedere all'inventario dei mobili , e dei titoli dell'assente , in presenza del commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza , o d'un giudice di pace richiesto dal detto commissario .

Il tribunale ordinerà , se vi ha luogo , la vendita di tutti o parte dei mobili . Nel caso di vendita se ne im piegherà il prezzo , come pure li frutti percetti .

Coloro , che avranno ottenuta l'immissione provvisoria , potranno dimandare per loro sicurezza , che si proceda da un esperto nominato dal tribunale alla visita degl'immobili , ad effetto di verificarne lo stato . Il suo rapporto farà omologato in presenza del commissario del Governo ; le spese si preleveranno sui beni dell'assente .

127. Coloro , che per effetto dell'immissione provvisoria , o dell'amministrazione legale avranno goduto dei beni dell'assente , non saranno obbligati a restituirci che la quinta parte delle rendite , se ricompare prima dei quindici anni compiti dopo il giorno di sua assenza , ed il decimo , se non ritorna che dopo li quindici anni .

Dopo trent'anni d'assenza la totalità delle rendite loro apparterrà .

128. Tutti quelli , i quali non godranno che in virtù dell'immissione provvisoria , non potranno alienare , né ipotecare gl'immobili dell'assente .

129. Se l'assenza ha continuato per il corso di trent'anni dopo l'immissione provvisoria , o dopo l'epoca , in cui lo sposo godente in comunione avrà presa l'amministrazione dei beni dell'assente , o se sono scorsi cento anni compiti dopo la nascita dell'assente , le cauzioni faranno liberate ; tutti coloro , che hanno diritto potranno dimandare la divisione dei beni dell'assente , e far pronuncia re l'immissione in possesso definitiva dal tribunale di prima istanza .

130. La successione dell'assente sarà aperta dal giorno constatato del suo decesso , a vantaggio degli eredi più prossimi a quest'epoca ; e quelli , che avessero goduto dei beni dell'assente , saranno obbligati a restituirli , a ri-

serva dei frutti da essi acquistati in virtù dell' articolo 127.

131. Se l'assente ritorna, o se la sua esistenza è provata pendente l'immissione provvisoria, gli effetti del giudizio, che avrà dichiarata l'assenza, cesseranno senza pregiudizio, se vi è luogo, delle misure conservatorie prescritte per l'amministrazione de' suoi beni nel capitolo 1.

132. Se l'assente ritorna, o se la sua esistenza è provata, anche dopo l'immissione definitiva, egli rientrerà in possesso non tanto de' suoi beni nello stato, in cui si troveranno, quanto del prezzo di quelli, che fossero stati alienati, o dei beni provenienti dall'impiego, che fosse stato fatto del prezzo de' suoi beni venduti.

133. I figli, e discendenti diretti dell'assente potranno egualmente nei trent'anni da computarsi dall'immissione definitiva dimandare la restituzione de' suoi beni, come si è detto nell'articolo precedente.

134. Dopo il giudizio di dichiarazione d'assenza, ogni persona, che avesse dei diritti ad esercire contro l'assente, non potrà valersene che contro di quelli, che saranno stati messi al possesso dei beni, o che ne avranno l'amministrazione legale.

SEZIONE II.

Degli effetti dell'assenza relativamente ai diritti accidentali, che possono competere all'assente.

ARTICOLO 135.

Chiunque implorerà un diritto devoluto ad un individuo, la di cui esistenza non sia conosciuta, dovrà provare, che il medesimo esisteva quando si è fatto luogo a tal diritto: finchè questa prova non sia fatta, la sua dimanda sarà dichiarata inammissibile.

136. Se si fa luogo ad una successione, alla quale sia chiamato un individuo, la di cui esistenza non sia conosciuta, essa farà devoluta esclusivamente a quelli, coi quali avrebbe avuto il diritto di concorrere, od a coloro che l'avrebbero avuta nel caso di sua mancanza.

137. Le disposizioni dei due articoli precedenti avranno luogo senza pregiudizio delle azioni in dimanda d'eredità, ed altri diritti, li quali apparterranno all'assente,
od

od ai suoi rappresentanti , ed aventi *causa* , e non si estinguerranno , che col decorso di tempo stabilito per la prescrizione.

138. Sino a tanto che l'assente non si presenterà , o che le azioni non saranno esercite a di lui nome , quelli , che avranno avuta la successione , acquisteranno i frutti da essi raccolti in buona fede .

S E Z I O N E III.

*Degli effetti dell'assenza relativamente
al matrimonio.*

A R T I C O L O 139.

Lo sposo assente , il di cui consorte ha contratta una nuova unione , sarà il solo ammesso ad impugnare questo matrimonio in persona , o per mezzo del suo procuratore munito della prova di sua esistenza .

140. Se lo sposo assente non ha lasciati parenti , che abbiano diritto alla sua successione , l'altro sposo potrà dimandare l'immissione provvisoria in possesso dei beni .

C A P I T O L O IV.

Della cura dei figli minori del padre resosi assente.

A R T I C O L O 141.

Se il padre si è reso assente lasciando figli minori nati da comune matrimonio , la madre ne avrà la cura , ed esercerà tutti i diritti del marito riguardo alla loro educazione , ed all'amministrazione dei loro beni .

142. Sei mesi dopo che il padre si sarà reso assente , se la madre era deceduta all'occasione , che si è reso assente , o se viene a decedere prima che l'assenza del padre sia stata dichiarata , la cura dei figli sarà commessa dal consiglio di famiglia agli ascendenti più prossimi , ed in loro mancanza ad un tutore provvisorio .

143. Lo stesso si farà quando lo sposo resosi assente lasci dei figli minori nati da un matrimonio precedente .

LEG.


(30)

LEGGE SESTA.

Dei 30. piovoso anno 11.

TITOLO V. DEL CODICE.

Del matrimonio.



CAPITOLO PRIMO.

Delle qualità, e condizioni richieste per poter contrarre matrimonio.

ARTICOLO 144.

L'uomo prima dei dieciotto anni compiti, la donna
pria dei quindici anni parimente compiti non possono con-
trarre matrimonio.

145. Il governo tuttavia potrà per cause gravi accor-
dare delle dispense d'età.

146. Non vi ha matrimonio quando non vi è consenso.

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio a-
vanti la dissoluzione del primo.

148. Il figlio che non è giunto all'età d'anni venticin-
que compiti, la figlia che non è arrivata all'età d'anni
ventuno compiti, non possono contrarre matrimonio sen-
za il consenso dei loro genitori; in caso di disparere ba-
sta il consenso del padre.

149. Se uno dei due è morto, o se è nell'impossibilità
di manifestare la sua volontà, basta il consenso dell'altro.

150. Se il padre e la madre sono morti, o se sono nell'
impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avi, e le
avole li surrogano; se vi è disparere tra l'avo, e l'avo-
la della stessa linea, basta il consenso dell'avo.

Se vi ha disparere tra le due linee, questa divisione
terrà luogo di consenso.

151. I figli di famiglia essendo giunti alla maggior età fissata dall'articolo 148. sono obbligati, prima di contrarre matrimonio, a dimandare con un atto rispettoso, e formale il consiglio del padre, e della madre loro, o quello dei loro avi, ed avole, quando il padre, e la madre sono morti, o nell'impossibilità di manifestare la loro volontà.

152. Dopo la maggior età fissata dall'articolo 148, sino all'età di trent'anni compiti per i figliuoli, e sino a quella di venticinque anni compiti per le figlie, l'atto rispettoso prescritto dall'articolo precedente, e nel quale non vi fosse consenso al matrimonio, si rinnoverà due altre volte di mese in mese; e un mese dopo il terzo atto si potrà devenire alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l'età di trent'anni, quando non vi fosse consenso nell'atto rispettoso, si potrà devenire alla celebrazione del matrimonio un mese dopo.

154. L'atto rispettoso verrà notificato a colui, o a coloro degli ascendenti designati nell'articolo 151 da due notaj, o da un notajo e due testimonj; e nel processo verbale, che se ne dee formare, si farà menzione della risposta.

155. Nel caso che l'ascendente, al quale si avesse dovuto fare l'atto rispettoso, fosse assente, si addiverrà alla celebrazione del matrimonio, rappresentando la sentenza, che si farà pronunciata per dichiarare l'assenza, o in difetto di questa sentenza, quella che avrà ordinato il processo informativo; o se non fuvi ancora alcuna sentenza, un atto di notorietà spedito dal giudice di pace del luogo dove l'ascendente ha avuto il suo ultimo domicilio conosciuto. Quest'atto conterra la dichiarazione di quattro testimonj chiamati d'uffizio da questo giudice di pace.

156. Gli uffiziali dello stato civile, che avessero proceduto alla celebrazione dei matrimoni contratti da figliuoli, che non sono arrivati all'età di venticinque anni compiti, o da figlie, che non hanno compito quella d'anni ventuno, senza che sia espresso nell'atto di matrimonio il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi ed avole, e quello della famiglia, nel caso in cui essi sono richiesti, faranno, sulla dimanda delle parti interessate e del commissario del governo presso il tribunale di prima istanza del luogo dove ebbe

ebbe luogo il matrimonio, condannati all'ammenda prescritta dall'articolo 192. qui appresso, e inoltre a un imprigionamento, che non potrà essere minore di mesi sei.

157. Allorchè non vi saranno stati atti rispettosì nei casi in cui essi sono prescritti, l'uffiziale dello stato civile, che avesse celebrato il matrimonio, verrà condannato alla medesima ammenda, e ad un imprigionamento che non potrà essere minore d'un mese.

158. Le disposizioni contenute negli articoli 147, 148, 149, e la disposizione dell'articolo 151. relativa all'atto rispettoso, che deve farsi al padre, ed alla madre nel caso contemplato in detto articolo, sono applicabili ai figli naturali legalmente riconosciuti.

159. Il figlio naturale, che non fu riconosciuto, e quello, che dopo esserlo stato, ha perduto suo padre, e sua madre, o di cui il padre, e la madre non possono manifestare la loro volontà, non potrà prima dell'età d'anni ventuno compiti maritarsi, salvo dopo d'aver ottenuto il consenso di un tutore *ad hoc*, che gli verrà nominato.

160. Se non vi esiste nè padre, nè madre, nè avi, nè avole, o se si trovano tutti nell'impossibilità di manifestare la loro volontà, li figli o figlie minori di ventun anno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

161. In linea retta il matrimonio è proibito fra tutti gli ascendenti, e discendenti legittimi, o naturali, e li congiunti nella stessa linea.

162. In linea collaterale il matrimonio è proibito tra il fratello e la sorella legittimi o naturali, ed i congiunti nello stesso grado.

163. Il matrimonio è pur anche proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

164. Tuttavia il governo potrà per cause gravi togliere le Proibizioni portate dal precedente articolo.

CAPITOLO II.

*Delle formalità relative alla celebrazione
del matrimonio.*

ARTICOLO 165.

Il matrimonio si celebrerà pubblicamente avanti l' ufficio civile del domicilio d'una delle due parti.

166. Le due pubblicazioni ordinate dall' articolo 63, cap. 3 del tirolo *degli atti dello stato civile*, si faranno alla municipalità del luogo ove ciascuna delle parti contraenti avrà il suo domicilio.

167. Tuttavia se l' attuale domicilio non è stabilito che colla residenza di sei mesi, le pubblicazioni saranno inoltre fatte alla municipalità dell' ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, od una d' esse sono relativamente al matrimonio sotto l' altrui potestà, le pubblicazioni saranno pur anche fatte alla municipalità del domicilio di coloro, sotto la potestà de' quali esse si trovano.

169. Il Governo, o coloro, ch' egli preporrà a questo effetto, potranno per motivi gravi dispensare dalla seconda pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese straniero fra francesi, e tra un francese ed uno straniero sarà valido, s' egli è stato celebrato secondo le forme usate nel paese, purchè sia stato preceduto dalle pubblicazioni prescritte dall' articolo 63, capit. 3. degli *atti dello stato civile*, e che il francese non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nel capitolo precedente.

171. Nei tre mesi dopo il ritorno del francese sul territorio della repubblica, l' atto di celebrazione del matrimonio contratto in paese straniero sarà trascritto sul pubblico registro dei matrimoni del luogo di suo domicilio.

C A P I T O L O III.

Delle opposizioni al matrimonio.

A R T I C O L O 172.

Il dritto di fare opposizione alla celebrazione del matrimonio spetta alla persona promessa in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed in difetto del padre la madre, ed in difetto del padre e della madre, gli avi e le avole possono opporsi al matrimonio dei loro figli e discendenti, quand'anche questi abbiano venticinque anni compiti.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, il zio o la zia, il cugino o la cugina, germani, e maggiori non possono fare opposizioni, che nei due casi seguenti.

1. Quando il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall' articolo 160. non fu ottenuto.

2. Quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo; e questa opposizione, che il tribunale potrà direttamente rigettare, non si ammetterà giammai che a condizione dal canto dell' opponente di chiedere l' interdizione, e di farvi provvedere nel tempo, che verrà determinato dal giudizio del tribunale.

175. Nei due casi previsti dal precedente articolo, il tutore, o curatore non potrà pendente il tempo della tutela o cura fare opposizione, salvo in quanto egli vi sarà stato autorizzato da un consiglio di famiglia, ch' egli potrà convocare.

176. Ogni atto d' opposizione esprimerà la qualità, che dà all' opponente il dritto di farla; conterrà elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio dovrà essere celebrato; dovrà parimente, salvo che sia fatto a richiesta d' un ascendente, contenere i motivi dell' opposizione: il tutto sotto pena di nullità, e dell' interdizione dell' officiale ministeriale, che avesse sottoscritto l' atto contenente opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronuncerà nel termine di dieci giorni sulla dimanda contro l' opposizione.

178. Se vi è appello, vi sarà provvisto nei dieci giorni dopo la citazione.

179. Se l'opposizione è rigettata, gli opposenti eccesi-
tuati però gli ascendenti, potranno venir condannati ai
danni, ed interessi.

CAPITOLO IV.

Delle dimande per nullità di matrimonio.

ARTICOLO 180.

Il matrimonio, ch'è stato contratto senza il libero
consenso dei due sposi, o di uno d'essi, non può essere
impugnato, che dagli sposi, o da quello dei due, il di
cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio non
può essere impugnato, che da quello dei due sposi, che
fu indotto in errore.

181. Nel caso dell'articolo precedente, la dimanda per
nullità non è più ammessa, semprecchè vi sarà stata
coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha
acquistata la sua piena libertà, o che l'errore fu da lui
riconosciuto.

182. Il matrimonio contratto senza il consenso del pa-
dre, e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di
famiglia nei casi, in cui questo consenso è necessario,
non può essere impugnato, che da quelli, il di cui con-
senso era richiesto, o da quello dei due sposi, che avea-
bisogno di questo consenso.

183. L'azione per nullità non può più essere intentata
né dagli sposi né dai parenti, il di cui consenso era ri-
chiesto, ogni volta che il matrimonio fu approvato espres-
samente, o tacitamente da coloro, il di cui consenso era
necessario, o quando vi è trascorso un anno dopo, che
hanno avuta notizia del matrimonio, senza alcun richia-
mo dal loro canto; essa non può neppure essere intentata
dallo sposo, quando vi è trascorso un anno senza ri-
chiamo per sua parte, dacchè è giunto all'età competen-
te per consentire da se medesimo al matrimonio.

184. Ogni matrimonio contratto in contravvenzione alle disposizioni contenute negli articoli 144, 147, 161,

162, e 163 può essere impugnato tanto dagli sposi medesimi, che da tutti quelli, che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.

185. Tuttavia il matrimonio contratto dagli sposi, che non erano ancor giunti all'età richiesta, o se uno dei due non era ancor arrivato a questa età, non può più essere impugnato. 1. Quando vi sono trascorsi sei mesi dopo che questo sposo, o questi sposi hanno compita l'età competente; 2. quando la donna, che non aveva ancora compita questa età, abbia concepito prima del termine di sei mesi.

186. Il padre, la madre, gli ascendenti, e la famiglia, che hanno consentito al matrimonio contratto nel caso dell'articolo precedente, non saranno ammessi a dimandarne la nullità.

187. In tutt' i casi, in cui in conformità dell'articolo 184. l'azione per nullità può essere intentata da tutti quelli, che vi hanno interesse, essa non può esserlo dai parenti collaterali, o dai figli nati da altro matrimonio, vivendo due sposi, ma solamente quando vi hanno un interesse nato ed attuale.

188. Lo sposo, a pregiudizio del quale è stato contrattato un secondo matrimonio, può dimandarne la nullità vivendo anche lo sposo, ch'era congiunto con lui.

189. Se li nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità, o nullità di questo matrimonio deve essere giudicata prima di tutto.

190. Il commissario del governo in tutti li casi, ai quali è applicabile l'articolo 184. di questo titolo, e colle modificazioni espresse nell'articolo 185. può, e deve dimandare la nullità del matrimonio vivendo li due sposi, e farli condannare a separarsi.

191. Ogni matrimonio, che non è stato contratto pubblicamente, e che non fu celebrato avanti l'officiale pubblico competente, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti coloro, che vi hanno un interesse nato, ed attuale, come pure dal ministero pubblico.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni richieste, o se non si sono ottenute le dispense permesse dalla legge, oppure se gl'intervalli prescritti per le pubblicazioni, e celebrazioni non sono stati osser-

osservati, il commissario farà pronunciare contro l'officiale pubblico una multa, che non potrà eccedere trecento franchi, o contro le parti contrattanti, e quelli, sotto il di cui potere hanno agito, una multa proporzionata alle loro facoltà.

193. Nelle stesse pene pronunciate dall'articolo precedente incorreranno le persone, che ivi sono designate per ogni contravvenzione alle regole prescritte dall'articolo 165; quand'anche queste contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per far pronunciare la nullità del matrimonio.

194. Nessuno può reclamare il titolo di sposo, e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta un atto di celebrazione in iscritto sul registro dello stato civile, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 46, titolo *degli atti dello stato civile*.

195. Il possesso di stato non potrà dispensare li pretesi sposi, che l'invocheranno rispettivamente, di presentare l'atto di celebrazione del matrimonio avanti l'officiale dello stato civile.

196. Quando vi è possesso di stato, e che l'atto di celebrazione del matrimonio avanti l'officiale dello stato civile è presentato, gli sposi sono rispettivamente inammessibili a dimandare la nullità di quest'atto.

197. Tuttavia se nei casi degli articoli 194 e 195 esistono figli nati da due individui, che hanno vissuto pubblicamente come marito e moglie; e che siano ambedue deceduti, la legittimità dei figli non può essere impugnata col solo pretesto della mancanza di presentazione dell'atto di celebrazione, semprechè questa legittimità è provata da un possesso di stato, che non è contraddetto dall'atto di nascita.

198. Quando la prova di una celebrazione legale del matrimonio viene a risultare da un procedimento criminale, l'iscrizione della sentenza sui registri dello stato civile assicura al matrimonio, principiando dal giorno di sua celebrazione, tutti gli effetti civili tanto rispetto agli sposi, che rispetto ai figli nati da questo matrimonio.

199. Se gli sposi, od uno d'essi sono deceduti senza aver scoperta la frode, l'azione criminale può essere intentata

da tutti coloro , che hanno interesse a far dichiarare il matrimonio valido , o dal commissario del Governo .

200. Se l'officiale pubblico è morto al tempo che verrà scoperta la frode , l'azione sarà diretta in via civile contro i suoi eredi dal commissario del Governo , in presenza delle parti interessate , e sulla loro denuncia .

201. Il matrimonio , ch'è stato dichiarato nullo , produce tuttavia gli effetti civili sia rispetto agli sposi , che rispetto ai figli , quando fu contratto in buona fede .

202. Se la buona fede non esiste , che dal canto di uno dei due sposi , il matrimonio non produce gli effetti civili , che a favore di questo sposo , e dei figli nati dal matrimonio .

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio .

A R T I C O L O 203.

Gli sposi contraggono insieme pel fatto solo del matrimonio l'obbligo di nutrire , mantenere , ed educare i loro figli .

204. Il figlio non ha azione contro il padre , e la madre per un assegnamento per matrimonio , od altrimenti .

205. I figli devono gli alimenti al loro padre , alla loro madre ed agli altri ascendenti , che sono bitognosi .

206. Li generi , e le nuore devono parimenti nelle stesse circostanze gli alimenti al loro suocero ed alla loro suocera , ma questa obbligazione cessa 1. quando la suocera è passata a seconde nozze ; 2. quando quello degli sposi , che produceva l'affinità , ed i figli nati dalla sua unione coll'altro sposo sono morti .

207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche .

208. Gli alimenti non sono accordati , che in proporzione del bisogno di colui , che gli implora , e delle facoltà di colui , che li deve .

209. Quando colui , che somministra , o colui , che riceve alimenti , sono riposti in uno stato tale , che uno non possa più dare , o l'altro non abbia più bisogno di tutto , o parte , ne può dimandare la liberazione , o riduzione .

210. Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica ch'essa non può pagare la pensione alimentare, il tribunale potrà, previa cognizione di causa, ordinare ch'essa riceverà in sua casa, nutrirà, e manterrà colui, al quale dovrà gli alimenti.

211. Il tribunale deciderà parimenti se il padre, o la madre, che offriranno di ricevere, nutrire, e mantenere in sua casa il figlio, a cui saranno debitori degli alimenti, dovranno in questo caso essere dispensati dal pagare la pensione alimentare.

C A P I T O L O VI.

Dei diritti, e doveri rispettivi degli sposi.

A R T I C O L O 212.

Gli sposi si devono scambievolmente fedeltà, soccorso, ed assistenza.

213. Il marito deve proteggere la sua moglie, la moglie obbedire a suo marito.

214. La moglie è obbligata ad abitare col marito, e seguirlo dappertutto dove stima conveniente di risiedere: il marito è obbligato a riceverla, ed a provvederla di tutto ciò, ch'è necessario ai bisogni della vita, secondo le sue facoltà, ed il suo stato.

215. La moglie non può presentarsi in giudizio senza l'autorizzazione di suo marito, quando anche essa fosse mercantessa pubblica, o non avesse comunione, o fosse separata di beni.

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria quando la moglie è processata in materia criminale, o di più pulizia.

217. La moglie ancorchè non abbia comunione, o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito, od oneroso tenza il concorso del marito nell'atto, o del di lui consenso per iscritto.

218. Se il marito ricusa d'autorizzare la sua moglie a presentarsi in giudizio, il giudice può autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la sua moglie a passare un atto, la moglie può far citare il marito diret-

ramente avanti il tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, che può dare, o riuscire la sua autorizzazione, dopochè il marito sarà stato sentito, o debitamente chiamato nella camera del consiglio.

220. La moglie, se è mercantessa pubblica, può senza l'autorizzazione di suo marito obbligarsi per ciò che riguarda il suo negozio; ed in tal caso ella obbliga anche il suo marito, se vi è comunione tra di loro.

Ella non è riputata mercantessa pubblica, se non fa altro, che vendere al minuto le mercanzie del commercio di suo marito, ma solamente quando essa fa un commercio separato.

221. Quando il marito ha sofferta una condanna portante pena afflittiva od infamante, ancorchè tal condanna non sia stata pronunziata che in contumacia, la moglie anche maggiore non può, durante la pena, presentarsi in giudicio, né contrattare, salvo dopo essersi fatta autorizzare dal giudice, che può in questo caso dare l'autorizzazione, senzachè il marito sia stato sentito, o chiamato.

222. Se il marito è interdetto, od assente, il giudice può, presa cognizione di causa, autorizzare la moglie tanto a presentarsi in giudicio, che a contrattare.

223. Ogni autorizzazione generale, anche stipulata nel contratto di matrimonio, non è valida, che quanto all'amministrazione de' beni della moglie.

224. Se il marito è minore, l'autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie sia per presentarsi in giudicio, che per contrattare.

225. La nullità fondata sul difetto d'autorizzazione non può essere opposta, che dalla moglie, dal marito, o dai loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito.

CAPITOLO VII.

Dissoluzione del matrimonio.

ARTICOLO 227.

Il matrimonio si dissolve,

1. Col decesso di uno degli sposi;
2. Col divorzio legalmente pronunziato;
3. Colla condanna divenuta definitiva di uno degli sposi portante morte civile.

CAPITOLO VIII.

Dei secondi matrimoni.

ARTICOLO 228.

La donna non può contrarre un nuovo matrimonio, salvo trascorsi dieci mesi compiti dopo la dissoluzione del matrimonio antecedente.

LEGGE SETTIMA

RELATIVA AL DIVORZIO.

Dei 30. ventoso anno II.

TITOLO VI. DEL CODICE.

Del divorzio.

CAPITOLO PRIMO.

Delle cause del divorzio.

ARTICOLO 229.

IL marito potrà dimandare il divorzio per causa d'adulterio di sua moglie.

230. La moglie potrà dimandare il divorzio per causa d'adulterio di suo marito, quando egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

231. Gli sposi potranno scambievolmente dimandare il divorzio per eccezzi, levizie, o gravi ingiurie dell'uno verso dell' altro.

232. La condanna di uno degli sposi ad una pena infamante farà per l'altro sposo una causa di divorzio.

233. Il reciproco, e costante consenso degli sposi espresso nel modo prescritto dalla legge, colle condizioni, e dopo le prove, ch'essa prescrive, proverà abbastanza, che la vita comune è per essi insopportabile, e che viesiste, quanto a loro, una causa decisiva di divorzio.

CAPITOLO II.

Del divorzio per causa determinata.

SEZIONE PRIMA.

Delle forme del divorzio per causa determinata.

ARTICOLO 234.

Qualunque sia la natura dei fatti, o dei delitti, che daranno luogo alla dimanda di divorzio per causa determinata, questa dimanda non potrà farsi, che al tribunale del circondario, in cui gli sposi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno dei fatti allegati dallo sposo attore dà luogo ad un procedimento criminale per parte del ministero pubblico, l'azione di divorzio rimarrà sospesa fin dopo la sentenza del tribunale criminale; allora essa potrà riaffumersi, senzachè sia permesso di dedurre dalla sentenza criminale alcuna opposizione, od eccezione pregiudiziale contro lo sposo attore.

236. Ogni dimanda di divorzio circostanzierà i fatti: essa verrà rimessa con i titoli giustificativi, se esistono, al presidente del tribunale, od al giudice, che ne farà le funzioni, dallo sposo attore in persona, salvochè egli sia impedito da malattia; nel qual caso sulla sua richiesta, e sul certificato di due officiali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell'attore per ivi ricevere la di lui dimanda.

237. Il giudice dopo aver sentito l'attore, ed avergli fatti presenti li riflessi, che crederà opportuni, parafrerà la dimanda ed i titoli, ed estenderà processo verbale della rimessione del tutto nelle sue mani. Questo processo verbale verrà sottoscritto dal giudice, e dall'attore, salvochè quest'ultimo non sappia, o non possa sottoscrivere; nel qual caso se ne farà menzione.

238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo verbale, che le parti compariranno in persona nanti di lui nel giorno ed ora, ch'egli indicherà, e che a tal effetto verrà da-

da lui mandata copia della sua ordinanza alla parte, contro di cui è chiesto il divorzio.

239. Nel giorno prefisso il giudice farà ai due sposi, se si presentano, od all'attore, se egli è solo a comparire, le rappresentanze, che crederà proprie a produrre una riconciliazione; se non può riuscirvi ne estenderà processo verbale, ed ordinerà la comunicazione della dimanda, e dei titoli al commissario del Governo, ed il rapporto del tutto al tribunale.

240. Nei tre giorni, che seguiranno, il tribunale sul rapporto del presidente, o del giudice, che ne avrà fatto le veci, e sulle conclusioni del commissario del Governo, accorderà, o sosponderà la permissione di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L'attore in virtù della permissione del tribunale farà citare il convenuto, nella forma solita, a comparire in persona all'udienza, a porte chiuse, nel termine fissato dalla legge; egli farà dar copia in fronte della citazione della dimanda di divorzio, e delle carte prodotte a giustificazione.

242. Scaduto il termine, sia che il convenuto compaja, o no, l'attore in persona assistito da un avvocato, se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi di sua dimanda, presenterà i titoli che la giustificano, e nominerà li testimonj, che ha disegno di far sentire.

243. Se il convenuto compare in persona, o procuratore potrà proporre, o far proporre li suoi riflessi, tanto sui motivi della dimanda che sui documenti prodotti dall'attore, e sui testimonj dal medesimo nominati. Il convenuto nominerà dal suo canto li testimonj, che ha intenzione di far sentire, e su di essi l'attore farà vicendevolmente i suoi riflessi.

244. Verrà esteso processo verbale delle comparizioni, detti, e riflessi delle parti, come anche delle ammissioni, che l'una, o l'altra fossero per fare. Si darà lettura del processo verbale a dette parti, che faranno richieste di sottoscriverlo, e si farà menzione espressa della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere, o di non voler sottoscrivere.

245. Il tribunale rimanderà le parti alla pubblica udienza, di cui fisserà il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione del procedimento al commissario del Governo, e nominerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse com-

comparso, l'attore sarà tenuto a fargli notificare l'ordinanza del tribunale nel termine in essa prefisso.

246. Nel giorno, ed ora prefissi, sulla relazione del giudice nominato, sentito il commissario del Governo, il tribunale provvederà in primo luogo sui motivi d'inammissibilità, ove se ne siano proposti. In caso che siano ravvivati conchiudenti, la dimanda di divorzio farà rigettata; nel caso contrario, ossia se non si sono proposti motivi d'inammissibilità, la dimanda di divorzio farà ammessa.

247. Immediatamente dopo ammessa la dimanda di divorzio, sulla relazione del giudice nominato, sentito il commissario del Governo, il tribunale provvederà nel merito. Merterà in decisione la dimanda, se essa gli sembra in istato di venir giudicata; altrimenti ammetterà l'attore a dar la prova dei fatti appartenenti da lui allegati, ed il convenuto alla prova contraria.

248. A ciascun atto della causa, le parti potranno dopo la relazione del giudice, e prima che il commissario del Governo abbia cominciato a parlare, proporre, o far proporre le loro ragioni rispettive, in primo luogo sulle eccezioni, indi nel merito; ma in niun caso l'avvocato dell'attore verrà ammesso, se l'attore non è comparso in persona.

249. Subito dopo pronunziato il giudizio, che prescriverà le informazioni, il segretario del tribunale farà lettura di quella parte di processo verbale, che contiene la nomina già fatta dei testimonj, che le parti intendono di far sentire. Esse verranno ammonite dal presidente, che possono ancora indicarne altri, ma che dopo quel momento non vi saranno più ammessi.

250. Le parti proporranno tosto li loro rispettivi motivi di sospetto contro li testimonj, che esse vorranno escludere. Il tribunale provvederà su questi morivi dopo d'aver sentito il commissario del Governo.

251. I parenti delle parti, ad eccezione dei loro figli, e discendenti, non possono essere ricusati per causa della parentela, come neppure i famiglij degli sposi, a motivo di questa qualità; ma il tribunale avrà quel riguardo, che di ragione, alle deposizioni dei parenti, e dei famiglij.

252. Ogni giudizio, che ammetterà una prova per testimonj, nominerà i testimonj, che saranno sentiti, e fixerà il giorno e l'ora, in cui le parti dovranno presentarli.

253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, alla presenza del commissario del Governo, delle parti, dei loro avvocati, ed amici sino al numero di tre per ciascuna parte.

254. Le parti da se, o per via dei loro avvocati potranno fare ai testimonj quei riflessi, ed interrogatorj, che crederanno convenienti, senzachè però sia loro lecito d'interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione si ridurrà in iscritto, egualmente che i detti, e li riflessi, cui avrà dato luogo. Il processo verbale contenente le informazioni sarà letto tanto ai testimonj, che alle parti: gli uni, e gli altri saranno richiesti di sottoscriverlo, e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione, ch'esse non possono, o non vogliono sottoscrivere.

256. Terminate le informazioni d'amendue le parti, oppure dell'attore, se il convenuto non ha prodotti testimonj, il tribunale rimanderà le parti all'udienza pubblica, assegnandone il giorno, e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al commissario del Governo, e nominerà un relatore. Quest'ordinanza verrà notificata al convenuto a richiesta dell'attore nel termine, che in essa verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, la relazione verrà fatta dal giudice nominato; le parti potranno in seguito fare da se medesime, o per mezzo dei loro avvocati quei riflessi, che giudicheranno vantaggiosi alla loro causa; dopo di che il commissario del Governo farà le sue conclusioni.

258. La sentenza definitiva verrà proferita pubblicamente; allorchè ammetterà il divorzio, l'attore sarà autorizzato a presentarsi nanti l'officiale dello stato civile per farlo pronunziare.

259. Quando la dimanda di divorzio sarà stata fatta a motivo d'eccessi, sevizie, o gravi ingiurie, ancorchè ella sia ben fondata, potranno i giudici non ammettere immediatamente il divorzio; ed allora prima di decidere autorizzeranno la moglie ad abbandonare la compagnia del suo marito, senza essere obbligata a riceverlo, se essa non lo crede conveniente; condanneranno il marito a pagare una pensione per alimenti proporzionata alle sue facoltà, se la moglie non ha ella medesima delle rendite sufficenti per provvedere ai suoi bisogni.

260. Dopo un anno di prova, se le parti non si sono riunite, lo sposo attore potrà far citare l'altro sposo a comparire al tribunale nei termini della legge, per ivi sentir proferire la sentenza definitiva, che in allora ammetterà il divorzio.

261. Quando il divorzio sarà dimandato a motivo, che uno degli sposi è condannato ad una pena infamante, le sole formalità da osservarsi considerano nel presentare al tribunal civile una copia in buona forma della sentenza di condanna, con un certificato del tribunal criminale, comprovante che questa stessa sentenza non è più suscettibile d'essere riformata per alcuna via legale.

262. In caso d'appellazione da sentenza d'ammissione, o da sentenza definitiva proferita dal tribunale di prima istanza in materia di divorzio, la causa sarà istruttata, e giudicata dal tribunale d'appello come affare urgente.

263. L'appellazione non sarà ammessa, che in quanto sarà stata interposta nei tre mesi a computare dal giorno della notificazione della sentenza proferita in contradditorio, od in contumacia. Il termine per appellarsi al tribunal di cassazione contro una sentenza definitiva sarà anche di tre mesi, cominciando dal giorno della notificazione. L'appellazione produrrà sospensione.

264. In virtù d'ogni sentenza definitivamente proferita, o che abbia fatto transito in cosa giudicata, la quale autorizzerà il divorzio, lo sposo, che l'avrà ottenuta, sarà obbligato a presentarsi nel termine di due mesi avanti l'ufficiale dello stato civile, chiamata debitamente la parte contraria, per far pronunziare il divorzio.

265. Questi due mesi principieranno soltanto a decorrere riguardo alle sentenze di prima istanza dopo la scadenza del termine per l'appellazione; riguardo alle sentenze proferite in contumacia in una causa d'appello, dopo spirato il termine per potervisi opporre; e riguardo alle sentenze in contradditorio definitive, dopo la scadenza del termine per l'appello in cassazione.

266. Lo sposo attore, che avrà lasciato passare il termine di due mesi qui sopra determinato senza chiamare l'altro sposo avanti l'ufficiale dello stato civile, decaderrà dal beneficio della sentenza, ch'egli aveva ottenuta, e non potrà riassumere la sua azione di divorzio, salvo per una nuova causa, nel qual caso potrà tuttavia far valere le precedenti.

SEZIONE II.

Delle misure provvisorie, alle quali può far luogo la dimanda di divorzio per causa determinata.

ARTICOLO 267.

L'amministrazione provvisoria della figliuolanza rimarrà al marito attore, o convenuto in divorzio, salvo che siasi altrimenti stabilito dal tribunale ad istanza sia della madre, che della famiglia, o dal commissario del Governo, pel maggior vantaggio dei figli.

268. La moglie attrice, o convenuta per divorzio potrà lasciare il domicilio del marito durante la lite, e dimandare una pensione per gli alimenti proporzionata alle facoltà del marito. Il tribunale indicherà la casa, in cui la moglie dovrà fare la sua residenza, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione per alimenti, che il marito farà obbligato a pagarle.

269. La moglie sarà tenuta a giustificare la sua residenza nella casa indicata, semprechè ne sarà richiesta: in difetto di questa giustificazione il marito potrà rifiutarle la provvisione per alimenti; e se la moglie è attrice pel divorzio, farla dichiarare inammissibile a proleguire la causa.

270. La moglie avente comunione di beni, attrice, o convenuta per divorzio, potrà in qualunque stato sia la caula, principiando dall'epoca dell'ordinanza, di cui viene fatta menzione nell'articolo 244, chiedere per la conservazione de' suoi dritti, l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili cadenti in comunione. Questi sigilli non faranno tolti salvo facendosi inventario con estimo, e coll'obbligo al marito di rappresentare le cose inventariate, od essere cauzione del loro valore come custode giudiziaria.

271. Ogni obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, ogni alienazione da esso fatta di immobili, che ne dipendano, dopo la data dell'ordinanza menzionata nell'articolo 238, farà dichiarata nulla, se per altra parte vien provato, che essa sia stata fatta, o contrattata in frode dei dritti della moglie.

SEZIONE III.

*Delle eccezioni contro l'azione di divorzio
per causa determinata.*

ARTICOLO 272.

Cesserà l'azione di divorzio colla riconciliazione degli sposi seguita, sia dopo dei fatti, che l'avessero potuta autorizzare, sia dopo la dimanda di divorzio.

273. Nell'uno e nell'altro caso l'attore sarà dichiarato non ammesso alla sua azione; potrà tuttavia tentarne una nuova per causa sovraggiunta dopo la riconciliazione, ed allora far uso delle cause precedenti per avvalorare la sua nuova dimanda.

274. Se l'attore pel divorzio nega, che vi sia stata riconciliazione, il convenuto potrà dargli la prova, od inscritto, o per via di testimonj, nel modo prescritto nella prima sezione del presente capitolo.

CAPITOLo III.

Del divorzio per via di reciproco consenso.

ARTICOLO 275.

Il reciproco consenso degli sposi non sarà ammesso se il marito ha meno di venticinque anni, o se la moglie è minore di anni vent'uno.

276. Il reciproco consenso non sarà ammesso, che dopo due anni di matrimonio.

277. Non potrà più esserlo dopo venti anni di matrimonio, nè quando la moglie avrà quarantacinque anni.

278. In verun caso non basterà il reciproco consenso degli sposi, se non è autorizzato dal loro padre, e della loro madre, o dagli altri loro ascendenti in vita, secondo le regole prescritte dall'articolo 158, capitolo I del matrimonio.

279. Gli sposi determinati a far divorzio per via di reciproco consenso saranno tenuti a fare precedentemente inven-

tario, ed estimo di tutti i loro beni mobili, ed immobili, ed a sistemare le loro rispettive ragioni, sulle quali loro sarà però facoltativo di transigere.

280. Saranno parimente in obbligo di fissare in iscritto la loro convenzione sui tre punti seguenti:

1. A chi saranno affidati i figli nati dal loro matrimonio, sia pendente il tempo delle prove, che dopo pronunziato il divorzio.

2. In qual casa la moglie dovrà ritirarsi, e risiedere durante il tempo delle prove.

3. Qual somma il marito dovrà pagare alla sua moglie pendente tal tempo, se essa non ha delle rendite sufficienti per provvedere a' suoi bisogni.

281. Gli sposi si presenteranno insieme, ed in persona ayanti il presidente del tribunal civile del lor circondario, od avanti il giudice, che ne farà le veci, e gli faranno la dichiarazione della loro volontà alla presenza di due notaj condotti da essi.

282. Il giudice farà ai due sposi riuniti, ed a ciascuno d'essi in particolare, in presenza dei due notaj, quelle rappresentanze ed esortazioni, che crederà convenienti; loro darà lettura del capitolo quarto di questo titolo, che regola gli effetti del divorzio, e gli spiegherà tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Se gli sposi persistono nella loro risoluzione, verranno loro concesse testimoniali dal giudice, ch'egli no dimandano il divorzio, e reciprocamente vi consentono, e saranno tenuti a produrre, e deporre nell'istante fra le mani dei notaj, oltre gli atti menzionati negli articoli 279, e 280.

1. Gli atti della loro nascita, e del loro matrimonio;
2. Gli atti di nascita, e di morte di tutti li figli nati dalla loro unione;

3. La dichiarazione autentica dei loro padri, e delle loro madri, o degli altri ascendi in vita comprovante, che per le cause a loro cognite, essi autorizzano il tale, o la tale, loro figlio, o figlia, o nipote, maritato, o maritata col tale, o colla tale a dimandare il divorzio, e ad acconsentirvi. Li padri, le madri, gli avi, e le avole degli sposi faranno considerati viventi, salvo che si presentino gli atti comprovanti il loro decesso.

284. Li notaj estenderanno processo verbale circostan-

stato di tutto ciò, che si farà detto, o fatto in esecuzione dei precedenti articoli; la minuta rimarrà presso il più avanzato in età dei due notai, unitamente ai titoli prodotti, li quali resteranno annessi al processo verbale, in cui verrà fatta menzione dell'avviso, che sarà dato alla moglie di ritirarsi fra le ventiquattr'ore nella casa di comun accordo, stabilita fra essa, ed il suo marito, e di risiedervi sin pronunciato il divozio.

285. La dichiarazione così fatta sarà rinnovata nei primi quindici giorni del quarto, settimo, e decimo mese, che seguiranno. Le parti saranno obbligate a presentare ognqualvolta la prova per atto pubblico, che i loro padri, madri, od altri ascendenti ancora in vita persistono nella loro prima determinazione; non saranno però obbligate a fare una nuova produzione di verun altro atto.

286. Nei quindici giorni dal compimento dell'anno, computandosi dalla prima dichiarazione, gli sposi assistiti ciascuno da due amici, persone ragguardevoli del circondario, in età d'anni cinquanta almeno, si presenteranno insieme, ed in persona avanti il presidente del tribunale, od il giudice, che ne farà le veci; gli rimetteranno copie autentiche dei quattro processi verbali contenenti il loro mutuo consenso, e di tutti gli atti, che vi saranno stati annessi, e dimanderanno al magistrato, ciascheduno separatamente, in presenza però l'uno dell'altro, e dei quattro notabili, l'ammissione del divorzio.

287. Dopochè il giudice, e gli assistenti avranno fatti i loro riflessi agli sposi, se perseverano, loro saranno concesse testimoniali della loro dimanda, e della rimessione da essi fatta delle carte in comprova; il segretario del tribunale estenderà processo verbale, che sarà sottoscritto tanto dalle parti (salvo ch'esse dichiarino di non sapere, o non poter sottoscrivere, in qual caso ne verrà fatta menzione) che dai quattro assistenti, dal giudice, e dal segretario.

288. Il giudice scriverà in seguito appiè del processo verbale la sua ordinanza prescrivente, che nei tre giorni sarà da lui fatto rapporto del tutto al tribunale nella camera di consiglio, secondo le conclusioni in iscritto del commissario del Governo, al quale saranno per questo effetto comunicate le carte dal segretario.

289. Se il commissario del Governo trova nelle carte la

prova, che li due sposi erano in età, il marito di venti-
cinque anni, la moglie di vent'un anno, quando hanno
fatta la loro prima dichiarazione; che a tal epoca erano
maritati da due anni; che il matrimonio non oltrepassava
gli anni venti; che la moglie avea meno di quarantacin-
que anni; che il mutuo consenso fu dichiarato quattro vol-
te nel corso dell'anno, dopo le premesse qui sopra pres-
critte, e con tutte le formalità richieste dal presente ca-
pitolo, specialmente coll'autorizzazione del padre, e del-
la madre degli sposi, o con quella degli altri loro ascen-
denti ancor in vita, in caso che il padre, e la madre fos-
sero morti prima, darà le sue conclusioni in questi termi-
ni: *La legge permette;* nel caso contrario le sue conclu-
sioni saranno concepite in questi termini: *La legge osfa.*

290. Il tribunale sul rapporto non potrà fare altre ve-
rificazioni, che quelle indicate dall'articolo precedente.
Se risulta, che secondo l'opinione del tribunale le parti
abbino soddisfatto alle condizioni, ed adempito alle for-
malità stabilitate dalla legge, esso ammetterà il divorzio, e
rimanderà le parti nanti l'ufficiale dello stato civile per
farlo pronunciare: in caso contrario il tribunale dichiare-
rà, che non vi è luogo ad ammettere il divorzio, ed
esprimerà i motivi della decisione.

291. L'appellazione della sentenza, che avesse dichia-
rato non essere luogo ad ammettere divorzio, non sarà
ammessibile, se non quando sarà stata interposta dalle due
parti, in atti separati, nei dieci giorni al più presto, o al più
tardi fra venti dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti d'appello, verranno reciprocamente noti-
ficati tanto all'altro sposo, che al commissario del Gover-
no presso del tribunale di prima istanza.

293. Fra li dieci giorni da computarsi dal giorno della notifi-
cazione, e che gli farà stata fatta del secondo atto d'appellazio-
ne, il commissario del Governo presso il tribunale di prima i-
stanza, trasmetterà al commissario del Governo presso il tribu-
nale d'appello copia della sentenza, e le carte, su di cui si è
proferita. Il commissario presso il tribunale d'appello darà le
sue conclusioni in iscritto, fra i dieci giorni dopo ricevute le
carte: il presidente, od il giudice, che lo supplirà, farà il suo
rapporto al tribunale d'appello nella camera di consiglio, e si
provvederà definitivamente nei dieci giorni dopo la rimessio-
ne delle conclusioni del commissario.

294. In virtù della sentenza, che ammetterà il divorzio, e fra i giorni venti della sua data, le parti si presenteranno insieme, ed in persona nanti l'officiale dello stato civile per far pronunciare il divorzio. Trascorso questo termine la sentenza rimarrà senza effetto.

CAPITOLO IV.

Degli effetti del divorzio.

ARTICOLO 295.

Gli sposi, che faranno divorzio per qualunque causa fiasi causa non potranno più riunirsi.

296. In caso di divorzio pronunciato per causa determinata, la moglie, che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, che dieci mesi dopo pronunciato il divorzio.

297. In caso di divorzio per via di reciproco consenso, niuno degli sposi potrà contrarre nuovo matrimonio, che tre anni dopo pronunciato il divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d'adulterio, lo sposo colpevole, non potrà giammai maritarsi col suo complice. La moglie adultera sarà condannata colla stessa sentenza, e sull'istanza del ministero pubblico, a venir rinchiusa in una casa di correzione, per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, né eccedere due anni.

299. Per qualunque causa abbia luogo il divorzio, fuorchè per mutuo consenso, lo sposo, contro del quale il divorzio sarà stato ammesso, perderà tutti li vantaggi, che l'altro sposo gli avesse fatti sia nel loro contratto di matrimonio, sia dopo effettuato il matrimonio.

300. Lo sposo, che avrà ottenuto il divorzio conserva i vantaggi a lui fatti dall'altro sposo, ancorchè siano stati stipulati reciprocamente, e la reciprocità non abbia più luogo.

301. Se gli sposi non si fossero fatto alcun vantaggio, o se quelli stipulati non comparissero sufficienti per assicurare la suffissozza dello sposo, che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà accordargli sui beni dell'altro sposo una pensione per alimenti, che non potrà eccedere il terzo delle

rendite di quest'altro sposo. Questa pensione farà rivocabile nel calo, in cui cessasse di essere necessaria.

302. I figli faranno affidati allo sposo, che avrà ottenuto il divorzio, salvo che il tribunale ad istanza della famiglia, o del commissario del Governo, ordini pel maggior vantaggio dei figli, che tutti, od alcuno d'essi vengano affidati alla cura o dell'altro sposo, o d'una terza persona.

303. Qualunque sia la persona, alla quale i figli verranno affidati, il padre, e la madre conserveranno rispettivamente il diritto d'invigilare al mantenimento, ed all'educazione dei loro figli, e saranno obbligati a contribuirvi in proporzione delle loro facoltà.

304. La dissoluzione del matrimonio per via di divorzio ammesso in giustizia, non priverà i figli nati da questo matrimonio d'alcuno dei vantaggi, che loro erano assicurati dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali dei loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figli, che nello stesso modo, e nelle medesime circostanze, in cui vi si farebbe fatto luogo, se non fosse seguito il divorzio.

305. In calo di divorzio per via di mutuo consenso, la proprietà della metà dei beni di ciascuno dei due sposi apparterrà di pien diritto dal giorno della loro prima dichiarazione ai figli nati dal loro matrimonio; il padre, e la madre continueranno tuttavia a godere di questa metà fino alla maggior età dei loro figli, coll'obbligo di provvedere al loro mantenimento, ed educazione a proporzione delle loro facoltà, e del loro stato: il tutto senza pregiudizio degli altri vantaggi, che fossero stati assicurati a' detti figli colle convenzioni matrimoniali dei loro genitori,

CAPITOLO V.

Della separazione di corpo,

ARTICOLO 306.

Nei casi, in cui vi è luogo alla dimanda del divorzio per causa determinata, sarà facoltativo agli sposi di fare la loro dimanda per la separazione di corpo.

307. Essa farà promossa, istrutta, e giudicata nello stesso

lo modo, che qualunque altra azione civile; nè potrà aver luogo per via del mutuo consenso degli sposi.

308. La moglie, contro di cui verrà pronunciata la separazione di corpo per causa d'adulterio, sarà condannata colla stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico a venir rinchiusa in una casa di correzione pendente un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè eccedere due anni.

309. Sarà lecito al marito d'impedire l'effetto di questa condanna, acconsentendo a ripigliare sua moglie.

310. Quando la separazione di corpo pronunciata per qualunque altra causa, che d'adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo, che da principio era convenuto, potrà dimandare il divorzio al tribunale, che l'ammetterà, se il primario attore presente, o debitamente chiamato non consente immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione di corpo porterà sempre seco la separazione di beni.



LEGGE OTTAVA

SULLA PATERNITÀ, E SULLA FIGLIAZIONE.

Dei 2. germile anno II.

TITOLO VII. DEL CODICE

Della paternità, e della figliazione.



CAPITOLO PRIMO.

Della figliazione dei figliuoli legittimi, ossia nati pendente il matrimonio.

ARTICOLO 312.

IL fanciullo concepito pendente il matrimonio ha per padre il marito.

Questi potrà tuttavia negarlo se prova, che pendente il tempo trascorso dal trecentesimo fino al cent'ottantesimo giorno pria della nascita di questo fanciullo, egli era o per causa di lontananza, o per effetto di qualche accidente, nell'impossibilità fisica di coabitare con sua moglie.

313. Il marito non potrà, allegando la sua naturale impotenza, negare il fanciullo, non potrà neppure negarlo per causa d'adulterio, salvo che gliene sia stata occultata la nascita; nel qual caso farà ammesso a proporre tutti li fatti idonei a giustificare, ch'egli non n'è il padre.

314. Il fanciullo nato prima del cent'ottantesimo giorno del matrimonio non potrà essere negato dal marito nei casi seguenti: 1. se egli era informato della gravidanza prima del matrimonio; 2. se ha assistito all'atto di nascita, e se quest'atto è da lui sottoscritto, o contiene la sua dichiarazione di non saper scrivere; 3. se il fanciullo non fu dichiarato capace di vivere.

315. La legittimità del fanciullo nato trecento giorni dopo la dissoluzione del matrimonio potrà essere contestata.

316. In tutt'i casi, ne' quali il marito è autorizzato ad opporre, dovrà farlo fra il mese, se egli è sul luogo ove nacque il fanciullo.

Nel termine di due mesi dopo il suo ritorno, se a quell'epoca è assente;

Nello spazio di due mesi dopo scoperta la frode, se gli è stata occultata la nascita del fanciullo.

317. Se il marito è morto prima d'aver opposto, però in tempo ancor utile a ciò fare, gli eredi avranno due mesi di tempo per contendere la legittimità del fanciullo, da computarsi dall'epoca, in cui questi sarà stato messo al possesso dei beni del marito, o dall'epoca, in cui gli eredi venissero molestati dal fanciullo in questo possesso.

318. Ogni atto estragiudiziale contenente il rifiuto per parte del marito, o de' suoi eredi si avrà per non seguito se non è accompagnato, fra lo spazio di un mese, da un'azione in giudizio, diretta contro un tutore dato *ad hoc*, ed in presenza di sua madre.

C A P I T O L O II.

Delle prove della figliazione de' figliuoli legittimi.

A R T I C O L O 319.

La figliazione de' figliuoli legittimi si prova cogli atti di nascita iscritti sul registro dello stato civile.

320. In mancanza di questo titolo il possesso costante dello stato di figliuolo legittimo è bastante.

321. Il possesso di stato si stabilisce da una riunione di fatti, sufficiente ad indicare il rapporto di figliazione, e di parentela esistente fra un individuo, e la famiglia, a cui pretende appartenere.

I principali di questi fatti sono, che l'individuo abbia sempre portato il nome del padre, a cui pretende d'appartenere.

Che il padre l'abbia trattato come suo figlio, ed abbia provvisto in tal qualità alla sua educazione, al suo mantenimento, ed al suo stabilimento;

CA.

Che sia stato continuamente riconosciuto per tale nella società;

Che sia stato riconosciuto per tale dalla famiglia.

322. Niuno può reclamare uno stato contrario a quello, che gli vien dato dal suo titolo di nascita, e dal possesso uniforme a questo titolo,

E vicendevolmente niuno può contestare lo stato di colui, che ha un possesso uniforme al suo titolo di nascita.

323. In difetto di titolo, o di possesso costante, oppure se il fanciullo fu iscritto o sotto falsi nomi, o come nato da padre, e madre incogniti, la prova della figliazione potrà esser fatta per testimonj.

Tuttavia questa prova non potrà essere ammessa, che allorquando vi sarà un principio di prova in iscritti, oppure quando le presunzioni, ed indizj risultando da fatti in allora costanti sono abbastanza gravi per determinare l'ammessione.

324. Il principio di prova in iscritti risulta dai titoli di famiglia, dai registri, e carte di casa del padre, o della madre, dagli atti pubblici, ed anche privati, derivati da una parte impegnata nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

325. La prova contraria potrà farsi con tutti i mezzi propri a provare, che il reclamante non è figlio della madre, che pretende avere, oppure, provata la maternità, ch'egli non è figlio del marito della madre.

326. I tribunali civili saranno essi soli competenti a provvedere sui reclami di stato.

327. L'azione criminale contro un delitto di soppressione di stato, non potrà cominciare, salvo dopo la sentenza definitiva sulla questione di stato.

328. L'azione di reclamo di stato non si prescrive rispetto al fanciullo.

329. L'azione non può venir promossa dagli eredi dell'individuo, che non ha reclamato, salvo quando sarà morto in età minore, oppure nei cinque anni dopo la sua maggior età.

330. Gli eredi possono continuare quest'azione allorquando essa sia stata intrapresa dall'individuo, a cui succedono salvochè questo ne avesse desistito formalmente, od avesse lasciato trascorrere tre anni senza far alcuna istanza, da comitarsi dall'ultimo atto della lite.

CAPITOLO III.

Dei figliuoli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione dei figliuoli naturali.

ARTICOLO 331.

I figliuoli nati fuori di matrimonio, ad eccezione di quelli nati da un commercio incestuoso, od adulterino potranno essere legittimati col susseguente matrimonio del loro padre, e della loro madre, allorquando questi li avranno già riconosciuti prima del loro matrimonio, o li riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione.

332. La legittimazione può aver luogo anche in favore di quei figli defunti, che hanno lasciati dei discendenti, ed in questo caso essa ridonda a vantaggio di questi.

333. I figli legittimati col matrimonio susseguente avranno gli stessi diritti, come se fossero nati da questo matrimonio.

SEZIONE II.

Della ricognizione dei figli naturali.

ARTICOLO 334.

La ricognizione d'un figlio naturale verrà fatta con un atto autentico, quando essa non siasi fatta nel suo atto di nascita.

335. Questa ricognizione non potrà aver luogo a vantaggio dei figli nati da un commercio incestuoso, od adulterino.

336. La ricognizione del padre senza l'indicazione, ed il consenso della madre non ha effetto, che riguardo al padre.

337. La ricognizione fatta pendente il matrimonio da uno degli sposi a vantaggio di un figlio naturale, che avesse avuto prima del suo matrimonio da tutt' altra persona, che dal

dal suo sposo, non potrà nuocere né a questi, né ai figli nati da questo matrimonio.

Tuttavia essa produrrà il suo effetto dopo la dissoluzione di questo matrimonio, se non esistono figli.

338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figli naturali faranno determinati nel titolo delle successioni.

339. Ogni riconoscenza dal canto del padre, o della madre, egualmente che ogni reclamo dalla parte del figlio, potranno essere contesi da tutti coloro, che vi avranno interesse,

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di rapto, quando l'epoca del rapto si riferirà a quella del concepimento, il rapitore potrà sulla domanda delle parti interessate venir dichiarato padre del fanciullo.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio, che reclamerà la sua madre, dovrà provare, ch'egli è identicamente quel medesimo, ch'essa ha partorito.

Egli non sarà ammesso a fat questa prova per testimoni, che quando avrà di già un principio di prova in iscritti.

342. Un figlio non sarà giammai ammesso all'indagine sia della paternità, che della maternità nei casi, in cui a norma dell'articolo 335, la riconoscenza non è ammessa.

LEGGE NONA

RELATIVA ALL'ADOZIONE, ED ALLA FIGLIAZIONE.

Dei 2. germile anno II.

TITOLO VIII. DEL CODICE

Dell'adozione, e della tutela officiosa.

CAPITOLO PRIMO.

Dell'adozione.

SEZIONE PRIMA.

Dell'adozione, e dei suoi effetti.

ARTICOLO 343.

L'Adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno, o dell' altro sesso in età di più di cinquant' anni, che all' epoca dell'adozione non avranno nè figli, nè discendenti legittimi, e che avranno almeno quindici anni di più degl' individui, che si propongono d'adottare.

344. Niuno può essere adottato da più persone, salvo da due sposi.

A riserva del caso contemplato nell'articolo 366 che segue, colui ch'è maritato non può adottare senza il consenso dell' altro consorte.

345. La facoltà di adottare potrà solamente esercire verso quell' individuo, al quale si faranno nella di lui minor età, e per anni sei almeno, somministrati suffidj, e prestate cure non interrotte oppure verso colui, che avesse

sal-

salvata la vita all'adottante sia in un combattimento, si col liberarlo dalle fiamme, o da naufragio.

Basterà in questo secondo caso, che l'adottante sia maggiore, più avanzato in età dell'adottato, senza figli, e discendenti legittimi, e se è maritato, che il suo consorte acconsenta all'adozione.

346. L'adozione non potrà mai aver luogo prima della maggior età dell'adottato. Se l'adottato avendo ancora suo padre, e sua madre, oppure uno dei due non ha compito l'anno vigesimoquinto, sarà obbligato ad ottenerne per l'adozione il consenso di suo padre, e di sua madre, o del superstite di essi, e se egli è maggiore d'anni venticinque a richiedere il loro consiglio.

347. L'adozione conferirà il nome dell'addottante all'adottato, aggiungendolo al nome proprio di quest'ultimo.

348. L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, ed ivi conserverà tutti li suoi dritti. Tuttavia il matrimonio è proibito tra l'adottante, l'adottato, ed i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi dello stesso individuo;

Tra l'adottato, ed i figli, che fosse per avere l'adottante;

Tra l'adottato, ed il consorte dell'adottante, e vicendevolmente tra l'adottante, ed il consorte dell'adottato.

349. L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere fra l'adottato, ed il suo padre, e sua madre di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata come comune all'adottante, ed all'adottato l'uno verso dell'altro.

350. L'adottato non acquisterà alcun diritto di successione sulli beni dei parenti dell'addottante: ma avrà all'eredità dell'adottante i medesimi dritti, che vi avrebbe il figlio nato di matrimonio, quand'anche vi fossero figli di quest'ultima qualità, nati dopo l'adozione.

351. Se l'adottato muore senza discendenti legittimi, le cose donate dall'adottante, od avute dalla sua eredità, e ch'esisteranno in natura al tempo del decesso dell'adottato, ritorneranno all'adottante, od ai suoi discendenti, con obbligo di pagare i debiti, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Il soprappiù dei beni dell'adottato apparterrà ai suoi propri parenti, e questi escluderanno sempre, eziandio per l'ime-

medesimi oggetti espressi in questo articolo, tutti gli eredi dell'adottante, che non saranno suoi discendenti.

352. Se in vita dell'adottante, e dopo il decesso dell'adottato, i figli da questo lasciati morissero anch'essi senza prole, l'adottante acquisterà a titolo di successione le cose da lui donate, come si è detto nel precedente articolo; ma questo diritto sarà annesso alla persona dell'adottante, e non trasmissibile ai suoi eredi eziandio in linea discendente.

SEZIONE II.

Delle forme dell'adozione.

ARTICOLO 353.

La persona, che si proporrà di adottare, è quella, che vorrà essere adottata, si presenteranno avanti il giudice di pace del domicilio dell'adottante per ivi passare l'atto del loro rispettivo consenso.

354. Copia di quest'atto sarà consegnata fra li dieci giorni seguenti dalla parte più diligente al commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale sarà il domicilio dell'adottante, per essere sommesso all'omologazione di detto tribunale.

355. Il tribunale radunato nella camera di consiglio, e dopo aver prese le informazioni necessarie esaminerà 1. se tutte le condizioni della legge sono riempite; 2. se la persona, che si propone d'adottare, gode buona reputazione.

356. Dopo aver sentito il commissario del Governo, e senza alcun'altra forma di processo, il tribunale pronuncerà, senza esprimere li motivi, in questi termini: *vi è luogo, o non vi è luogo all'adozione.*

357. Nel mese dopo la sentenza del tribunale di prima istanza, questa sentenza ad istanza della parte più diligente verrà sommessa al tribunale d'appello, il quale procederà nelle medesime forme del tribunale di prima istanza, e proferirà senza esprimere i motivi: *la sentenza è confermata, o la sentenza è riparata;* ed in conseguenza *vi è luogo, o non vi è luogo all'adozione.*

358. Ogni sentenza del tribunale d'appello, che ammetterà un'adozione, sarà proferita all'udienza, ed affissa in quei luoghi, ed in quel numero di copie, che il tribunale stimerà conveniente.

359. Nei tre mesi dopo questa sentenza l'adozione sarà iscritta a richiesta dell'una, o dell'altra parte sul registro dello stato civile del luogo ove l'adottante avrà il domicilio.

Questa iscrizione non avrà luogo se non se alla presentazione di copia in forma della sentenza del tribunale d'appello, e l'adozione rimarrà senza effetto se non fu iscritta in questo termine.

360. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la volontà di fare il contratto d'adozione fu ricevuto dal giudice di pace, e presentato ai tribunali, e prima che questi avessero pronunciato definitivamente, il processo sarà continuato, e l'adozione ammessa, se vi è luogo.

Gli eredi dell'adottante potranno, se credono, non versi ammettere l'adozione, consegnare al commissario del Governo tutte le memorie, e riflessi a quest'oggetto.

CAPITOLO II.

Della tutela officiosa.

ARTICOLO 361.

Ogni individuo in età di più di cinquant'anni, e senza figli, e discendenti legittimi, che vorrà, durante la minor età d'un individuo, attaccarselo con un titolo legale, potrà divenire suo tutore officioso, ottenendo il consenso del padre, e della madre del fanciullo, o del superstite di essi, od in lorò mancanza, d'un consiglio di famiglia, o finalmente se il fanciullo non ha parenti cogniti, ottenendo il consenso degli amministratori di quell'ospizio, in cui sarà stato ricoverato, o della municipalità di sua residenza.

362. Un consorte non può divenire tutore officioso, che col consenso dell'altro.

363. Il giudice di pace del domicilio del fanciullo disporrà processo verbale delle dimande, e del consenso relativi alla tutela officiosa.

364. Questa tutela non potrà aver luogo, che a vantaggio dei fanciulli in età minore d'anni quindici.

Ella porterà fece, senza pregiudizio di qualunque si-

pulazione particolare, l' obbligo di mantenere il pupillo , di allevarlo, e metterlo in istato di guadagnarli il vitto.

365. Se il pupillo ha qualche bene di fortuna, e se era precedentemente sotto tutela, l'amministrazione de' suoi beni , come quella di sua persona passerà al tutore officioso , il quale non potrà però imputare le spese dell' educazione sulle rendite del pupillo .

366. Se il tutore officioso dopo cinque anni compiti di tutela , prevedendo il suo decesso prima della maggior età del pupillo , gli conferisce l'adozione per via di testamento , questa disposizione farà valida , purchè il tutore officioso non lasci figli legittimi .

367. Nel caso , in cui il tutore officioso morisse sia prima dei cinque anni , che dopo questo tempo , senza aver adottato il suo pupillo , verranno a questo somministrati , pendente la di lui minor età , i mezzi di sussistenza , la di cui quantità , e specie , se non saranno state antecedentemente determinate per via di convenzione formale , saranno fissate od all' amichevole tra li rappresentanti rispettivi del tutore , e del pupillo , o giudicialmente in caso di contestazione .

368. Se , giunto il pupillo alla maggior età , il suo tutore vuole adottarlo , ed esso vi acconsente , si procederà all' adozione secondo le forme prescritte nel capitolo precedente , e gli effetti saranno in tutto li medesimi .

369. Se nei tre mesi dopo la maggior età del pupillo le istanze da esso fatte al suo tutore officioso , affine di essere da lui adottato , sono rimaste senza effetto , ed il pupillo non si trova in istato di guadagnarsi il vitto , il tutore officioso potrà venir condannato ad indennizzare il pupillo dell' incapacità , in cui questo si potesse ritrovare di procacciarsi la sussistenza .

Quest'indennità consisterà in soccorsi propri a procacciargli un mestiere , il tutto senza pregiudizio delle stipulazioni , che avrebbero potuto aver luogo , essendosi preveduto questo caso .

370. Il tutore officioso , che avesse avuta l' amministrazione di qualche bene del pupillo , sarà obbligato di renderne conto ad ogni evento .

LEGGE DECIMA

RELATIVA ALLA POTESTA' PATERNA

Dei 3. germile anno II.

TITOLO IX. DEL CODICEs

Della potestà paterna.

ARTICOLO 371.

IL figlio in ogni età deve onore, e rispetto a suo padre ed a sua madre.

372. Rimane sotto la loro autorità sino alla sua maggior età, ed alla sua emancipazione.

373. Il padre solo esercisce quest'autorità pendente il matrimonio.

374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza permissione di suo padre, salvo per arruolamento volontario, dopo l'età d'anni dieciotto compiti.

375. Il padre, che avrà motivi gravi di dolersi della condotta di un figlio, avrà i mezzi seguenti di correggerlo.

376. Se il figlio non ha ancora cominciato l'anno decimosesto, il padre potrà farlo tenere in prigione per un tempo, che non potrà oltrepassare un mese, ed a tal uopo il presidente del tribunale del circondario dovrà ad istanza del padre spedire l'ordine di cattura.

377. Cominciato l'anno decimosesto sino alla maggior età, od all'emancipazione il padre potrà soltanto dimandare la carcerazione del suo figlio per sei mesi al più; egli ricorrerà al presidente di detto tribunale, che dopo aver conferito col commissario del Governo, spedirà l'ordine di cattura, o lo ricuserà, e potrà nel primo caso abbreviare il tempo della detenzione dimandata dal padre.

378. Non vi sarà in amendue i casi nessuna scrittura n^a
formalità giudiziale, eccetto il solo ordine di cattura, in
cui non si esprimeranno li motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscrivere una sot-
commissione di pagare tutte le spese, e di somministrare gli
alimenti convenienti.

379. Egli è sempre facoltativo al padre di abbreviare il
tempo della carcerazione da esso ordinata, o dimandata. Se
dopo lo suo sprigionamento ricade il figlio in nuovi man-
camenti, la carcerazione potrà essere nuovamente ordinata
nel modo prescritto negli articoli precedenti.

380. Se il padre è passato ad altre nozze, per ottenere
la carcerazione di un figlio di primo letto; quand'anche
fosse in età minore di sedici anni, dovrà uniformarsi all'ar-
ticolo 377.

381. La madre superstite, e non rimaritata non potrà far
carcerare un figlio, che col concorso dei due più prossimi
parenti del padre, e per via di dimanda, in conformità dell'
articolo 377.

382. Quando un figlio avrà dei beni propri, o quando e-
serciterà una professione, la sua carcerazione non potrà, an-
corchè in età minore d'anni sedici, aver luogo che per via
di dimanda secondo la forma prescritta dall'articolo 377.

Il figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al com-
missario del Governo presso il tribunale d'appello. Questi si
farà render conto dal commissario presso il tribunale di pri-
ma istanza, e farà il suo rapporto al presidente del tribuna-
le d'appello, che dopo averne dato avviso al padre, ed a-
ver raccolte tutte le informazioni potrà rivocare, o modifi-
care l'ordine spedito dal presidente del tribunale di prima
istanza.

383. Gli articoli 376, 377, 378 e 379, saranno comun-
ai padri, ed alle madri dei figli naturali legalmente rico-
nosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e dopo la dissoluzio-
ne di esso, il superstite del padre, o della madre, godranno
dei beni dei loro figli sino all'età d'anni dieciotto compiti,
oppure sino all'emancipazione, che prima di quell'età po-
tesse aver luogo.

385. I pesi di questo godimento saranno:

1. Quelli, ai quali sono tenuti gli usufruttuari;
2. Il mantenimento, e l'educazione de' figli; secondo le
loro facoltà;
3. Il

3. Il pagamento degli arretrati o degli interessi dei capitali;

4. Le spese di funerali, e di ultima malattia.

386. Questo godimento non avrà luogo a vantaggio di quel padre, e di quella madre, contro di cui il divorzio fosse stato pronunciato, e cesserà, rispetto alla madre, nel caso d'un secondo matrimonio.

387. Ecco non si estenderà sui beni, che i figli potranno acquistare per via d' un lavoro, od industria loro propria, nè a quelli, che faranno stati loro donati, o legati colla condizione espressa, che il padre, e la madre non ne godano.

(69)

LEGGE UNDECIMA

RELATIVA ALLA MINORE ETA' ALLA TUTELA
ED ALL' EMANCIPAZIONE.

Dei 5. germile anno 11.

TITOLO X. DEL CODICE.

Della minor età, della tutela, e dell'emancipazione :

CAPITOLO PRIMO.

Della minor età.

ARTICOLO 388.

Il minore è quell' individuo dell' uno o dell' altro sesso ;
che non ha ancora l' età di vent' un anni compiti .

CAPITOLO II.

Della tutela.

SEZIONE PRIMA.

Della tutela del padre, e della madre :

ARTICOLO 389.

IL padre pendente il matrimonio è amministratore dei beni propri dei suoi figlinoli minori .

Egli deve render conto della proprietà, e delle rendite dei beni , di cui non ha il godimento, e della proprietà soltanto di quei beni di cui la legge gli concede l' usututto .

390. Dopo la dissoluzione del matrimonio occorsa per causa di morte naturale, o civile di uno degli sposi, la tutela dei figli minori, e non emancipati appartiene di pien diritto al padre, od alla madre superstite.

391. Potrà tuttavia il padre nominare alla madre superstite, e tutrice un consiglio speciale, senza il di cui parere essa non potrà fare alcun atto relativo alla tutela.

Se il padre specifica gli atti, per cui farà nominato il consiglio, la tutrice potrà fare gli altri senza della sua assistenza.

392. Questa nomina di consiglio non si potrà fare, che in uno dei modi seguenti:

1. Per via d'atto d'ultima volontà;
2. Per mezzo di dichiarazione fatta, od avanti giudice di pace assistito dal suo segretario, od avanti notaj.

393. Se al tempo del decesso del marito la moglie è incinta, verrà nominato un curatore al ventre, dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del fanciullo la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore resterà di pien diritto tutore surrogato.

394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela; tuttavia nel caso che la rifiuti dovrà compierne i doveri, finchè ella abbia fatto nominare un tutor.

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, essa dovrà prima dell'atto di matrimonio convocare il consiglio di famiglia, che deciderà se la tutela deve esserle serbata.

In difetto di questa convocazione essa perderà di pien diritto la tutela, ed il suo novello sposo farà solidariamente rispondibile di tutte le conseguenze della tutela, ch'essa avrà indebitamente serbata.

396. Quando il consiglio di famiglia debitamente convocato manterrà la madre nella tutela, le darà necessariamente per con-tutore il secondo marito, che diverrà solidariamente rispondibile colla sua moglie dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

SEZIONE II.

Della tutela conferita dal padre, o dalla madre.

ARTICOLO 397.

Il diritto individuale di scegliere un tutore parente, od anche straniero non spetta che al padre, od alla madre, che sarà l'ultimo a morire.

398. Questo diritto non può venir esercitato, che nei modi prescritti dall'articolo 392, e colle eccezioni e modificazioni seguenti.

399. La madre rimaritata, e non mantenuta nella tutela dei figli di suo primo matrimonio, non può loro scegliere un tutore.

400. Quando la madre rimaritata, e mantenuta nella tutela avrà fatta scelta d'un tutore ai figli di suo primo matrimonio, questa scelta non sarà valida, finchè verrà confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore scelto dal padre, o dalla madre non è obbligato ad accettare la tutela, se non è d'altra parte in quella classe di persone, che in mancanza di questa elezione speciale il consiglio di famiglia avrebbe potuto incaricarne.

SEZIONE III.

Della tutela degli ascendenti.

ARTICOLO 402.

Quando non si è scelto al minore un tutore dal padre, o dalla madre, che fu l'ultimo a morire, la tutela appartiene di ragione al suo avo paterno; in mancanza di questi al suo avo materno, ed in simil guisa risalendo in modo che l'ascendente paterno sia sempre preferito all'ascendente materno dello stesso grado.

403. Se in mancanza dell'avo paterno, e dell'avo materno del minore, si trovassero in concorrenza due ascendenti di un grado superiore, li quali appartenessero amendue alla linea paterna del minore, la tutela si conferirà di diritto a quello dei due, che sarà l'avo paterno del padre del minore.

404. Se la stessa concorrenza avesse luogo tra due bisavoli della linea materna, la nomina si farà dal consiglio di famiglia, che dovrà tuttavia scegliere uno di questi due ascendenti.

SEZIONE IV.

Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.

ARTICOLO 405.

Allorquando un figlio minore, e non emancipato resterà privo del padre e della madre, di tutore da essi eletto, ed ascendenti maschi, come pure quando il tutore di una delle qualità qui sopra espresse troverassi o nel caso delle esclusioni, di cui si parlerà qui appresso, o legittimamente scusato, si provvederà da un consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

406. Questo consiglio farà convocato od a richiesta, e diligenza dei parenti del minore, dei suoi creditori, od altre parti interessate, od anche d'ufficio, e ad istanza del giudice di pace del domicilio del minore: qualunque persona potrà denunciare a questo giudice il fatto, che darà luogo alla nomina d'un tutore.

407. Il consiglio di famiglia farà composto, oltre il giudice di pace, di sei parenti od affini scelti tanto nel comune, ove la tutela si farà aperta, che nella distanza di due miriametri, per metà dal lato paterno, e per l'altra metà dal lato materno, e seguendo l'ordine di prossimità in ciascheduna linea.

Il parente farà preferito all'affine nello stesso grado, e fra li parenti nello stesso grado il più avanzato in età al più giovine.

408. Li fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane sono li soli eccettuati dalla limitazione di numero stabilita nell'articolo precedente.

Se sono sei o più, faranno tutti membri del consiglio di famiglia, che farà formato da essi soli, colle vedove degli ascendenti, e cogli ascendenti validamente scusati, se ve n'esistono.

Se essi sono in numero inferiore, gli altri parenti non faranno chiamati, che per compiere il consiglio.

409. Allorchè li parenti od affini dell' una o dell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente sul luogo, o nella distanza disegnata dall'articolo 407, il giudice di pace chiamerà dei parenti od affini domiciliati in maggiori distanze, oppure dei cittadini domiciliati nello stesso comune, li quali si sappia, che abbiano avute delle relazioni abituali d' amicizia col padre, o colla madre del minore.

410. Potrà il giudice di pace, quand' anche vi fosse sul luogo un numero sufficiente di parenti od affini, permettere di citare, in qualunque distanza abbiano il loro domicilio, li parenti od affini in grado più prossimo, o nello stesso grado dei parenti od affini presenti; in maniera però che ciò si faccia escludendone alcuno di questi ultimi, e senza eccedere il numero fissato dai precedenti articoli.

411. Il termine per comparire sarà stabilito dal giudice di pace ad un giorno fisso, ma in modo che vi sia sempre tuta la notificazione della citazione, ed il giorno indicato per la riunione del consiglio un intervallo almeno di tre giorni, quando tutte le parti citate faranno la loro residenza nel comune, oppure nella distanza di due mariametri.

Sempre che fra le parti citate ve ne sarà alcuna domiciliata al di là di questa distanza, il termine sarà accresciuto di un giorno ogni tre miriametri.

412. I parenti, affini od amici così convocati, dovranno portarsi in persona, o farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d' una persona.

413. Qualunque parente, affine od amico convocato, che senza scusa legittima non comparisse, incorrerà in una multa, che non potrà eccedere cinquanta franchi, e verrà pronunciata dal giudice di pace senza appello.

414. Se vi è scusa bastante, e sia conveniente o d' aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in questo caso, come in ogni altro, che l' interesse del minore sembri esigerlo il giudice di pace potrà fissare l' assemblea a giorno certo, o differirla.

415. Quest' assemblea si terrà di pien dritto in casa del giudice di pace, salvo che scelga egli stesso un altro luogo. La presenza dei tre quarti almeno delle persone convocate sarà necessaria, perchè essa possa deliberare.

416. Presiederà al consiglio di famiglia il giudice di pace,

ce , che vi avrà voce deliberativa e preponderante in caso di divisione .

417. Quando un minore domiciliato in Francia avrà dei beni nelle colonie , o vicendevolmente , l'amministrazione particolare di questi beni verrà conferita ad un protutore .

In questo caso il tutore , ed il protutore saranno indipendenti , o non rispondenti l'uno verso dell' altro per la loro amministrazione rispettiva .

418. Il tutore agirà ed amministrerà in questa qualità , dal giorno della sua nomina , se essa avrà luogo in sua presenza , altrimenti dal giorno , che essa gli verrà notificata .

419. La tutela è una carica personale , che non passa agli eredi del tutore . Questi saranno solamente responsabili dell'amministrazione del loro autore ; e se sono maggiori dovranno continuare in essa sino alla nomina d'un nuovo tutore .

SEZIONE V.

Del tutore surrogato .

ARTICOLO 420.

In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato , nominato dal consiglio di famiglia .

Le sue funzioni consisterranno nell' agire per gl'interessi del minore , quando essi saranno contrari a quelli del tutore .

421. Quando le funzioni del tutore saranno devolute ad una persona di una qualità delle sovra espresse nelle sezioni 1 , 2 e 3 ; questo tutore dovrà prima di entrare in funzioni far convocare per la nomina del tutore surrogato , un consiglio di famiglia composto come si è detto nella sezione 4 .

Se egli si è ingerito nell'amministrazione pria d'aver adempito a questa formalità , il consiglio di famiglia convocato o ad istanza dei parenti , creditori , od altre parti interessate , oppure d'ufficio dal giudice di pace , potrà se vi fu colpa dal canto del tutore , togliergli la tutela , senza pregiudizio delle indennità dovute al minore .

422. Nelle altre tutele la nomina del tutore surrogato avrà luogo immediatamente dopo di quella del tutore.

423. In verun caso il tutore non voterà per la nomina del tutore surrogato, il quale sarà scelto, fuorchè sianvi fratelli germani, in quella delle due linee, cui il tutore non apparterrà.

424. Il tutore surrogato non sarà in diritto di rimpiazzare il tutore, quando la tutela diverrà vacante, o sarà abbandonata per assenza; ma dovrà in questo caso, sotto pena dei danni ed interessi, che potrebbe risultarne al minore, promuovere la nomina d'un nuovo tutore.

425. Le funzioni del tutore surrogato cesseranno nello stesso tempo, che la tutela.

426. Le disposizioni contenute nelle sezioni 6, e 7 seguenti, si applicheranno ai tutori surrogati.

Non potrà però il tutore promuovere la destituzione del tutore surrogato, né votare nei consigli di famiglia, che saranno convocati per un tal oggetto.

SEZIONE VI.

Delle cause, che dispensano dalla tutela.

ARTICOLO 427.

Sono dispensati dalla tutela

I membri delle autorità costituite dai titoli 2, 3, e 4 dell'atto costituzionale;

I giudici del tribunale di cassazione, commissari, e sostituti presso il medesimo tribunale;

I commissari della contabilità nazionale;

I prefetti;

Tutti li cittadini esercenti qualche funzione pubblica fuori del dipartimento, ove si fa luogo alla tutela.

428. Sono pur anche dispensati dalla tutela

I militari in attività di servizio, e tutti gli altri cittadini, che adempiscono fuori del territorio della Repubblica una missione del Governo.

429. Se la missione non è autentica, ed è contestata, la dispensa non verrà pronunciata finchè il Governo si sarà spiegato per via del ministro, da cui dipenderà la missione detta ad articoli in forma di scusa.

430. I cittadini della qualità espressa negli articoli precedenti, che hanno accettato la tutela dopo le funzioni, servizi, o missioni, che ne dispensano, non faranno più ammessi a farsi liberare per tal causa.

431. Coloro al contrario, ai quali dette funzioni, servizi, o commissioni saranno state conferite dopo l'accettazione, ed amministrazione d'una tutela, potranno se non vogliono ritenere, far convocate fra il mese un consiglio di famiglia; affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Se cessate queste funzioni, servizi, o missioni il nuovo tutore dimanda la sua liberazione, oppure il primiero dimanda nuovamente la tutela, essa potrà essergli restituita dal consiglio di famiglia.

432. Qualunque cittadino non parente, od affine non può essere costretto ad accettare la tutela: salvo nel caso, in cui non vi esistesse nella distanza di quattro miriametri alcun parente, od affine in istato di amministrare la tutela.

433. Qualunque individuo in età d'anni sessantacinque compiti può riuscire d'essere tutore. Colui, che sarà stato nominato prima di questa età, potrà a settant'anni farsi liberare dalla tutela.

434. Qualunque individuo affetto da una malattia grave, e debitamente giustificata, e dispensato dalla tutela.

Esso potrà anche farsene liberare, se tale malattia è sopraggiunta dopo la sua nomina.

435. Due tutele son per qualunque persona una giusta dispensa, dall'accettarne una terza.

Colui, che sposo, o padre sarà di già incaricato di una tutela, non sarà obbligato ad accettarne una seconda, salvo quella de' suoi figli.

436. Coloro, che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela, a riserva di quella di detti figli.

I figli morti in attività di servizio nelle armate della Repubblica saranno sempre annoverati per far luogo a questa dispensa.

Gli altri figli morti non saranno annoverati, che quando avranno essi stessi lasciati dei figli a quel tempo viventi.

437. La sopravvivenza di figli pendente la tutela non autorizzerà a rinunciarla.

438. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione, che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e for-

e sotto pena d' essere dichiarato inammessibile ad ogni ulteriore dimanda , proporre le sue scuse , sulle quali il consiglio di famiglia delibererà .

439. Se il tutore nominato non si è trovato presente alla deliberazione , che gli ha conferita la tutela , potrà far convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle sue scuse .

Le diligenze à quest' effetto dovranno farsi nel termine di tre giorni dalla notificazione , che gli sarà stata fatta della sua nomina , il qual termine sarà accresciuto di un giorno ogni tre miriametri di distanza dal luogo del suo domicilio , a quello dove si sarà fatto luogo alla tutela ; passato questo termine non sarà più ammesso .

440. Se le sue scuse sono rigettate potrà ricorrere ai tribunali per farle ammettere ; ma sarà durante la causa tenuta all' amministrazione provvisoria .

441. Se giunge a farsi esentare dalla tutela , coloro , che avessero rigettata la scusa , potranno essere condannati nelle spese della lite .

Se soccombe , vi sarà condannato egli medesimo .

SEZIONE VII.

*Dell' incapacità alla tutela , e delle esclusioni ,
e destituzioni dalla medesima .*

ARTICOLO 442.

Non possono essere tutori , nè membri dei consigli di famiglia ,

1. I minori , eccetto il padre , o la madre ;
2. Gl' interdetti ;
3. Le donne , a riserva della madre , e delle ascendenti ;

4. Tutti coloro , od il padre , o madre dei quali hanno col minore una lite , in cui lo stato di questo minore , le sue facoltà , od una parte considerabile de' suoi beni sono compromessi .

443. La condanna ad una pena afflittiva , od infamante , porta di pien diritto l' esclusione dalla tutela . Essa ne porta ezian-

eziantio la destituzione , quando si trattasse di una tutela precedentemente conferita .

444. Sono anche esclusi dalla tutela , ed amovibili se sono in esercizio ,

1. Le persone d' una cattiva condotta notoria ;

2. Coloro , la di cui amministrazione provasse la loro incapacità , od infedeltà .

445. Qualunque individuo , il quale sia stato escluso , o destituito da una tutela , non potrà esser membro di un consiglio di famiglia .

446. Ogni volta che vi farà luogo alla destinazione di un tutore , essa verrà pronunciata dal consiglio di famiglia , convocato a diligenza del tutore surrogato , o d' officio dal giudice di pace .

Questi non potrà dispensarsi dal fare detta convocazione , quando essa sarà formalmente richiesta da uno , o più parenti , od affini del minore , congiunti in grado di cugino germano , od in gradi più prossimi .

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia , la quale pronuncerà l'esclusione , o la destituzione del tutore , conterrà i motivi , e non potrà prenderli , che dopo d' aver sentito , o chiamato il tutore .

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione , ne verrà fatta menzione , ed il nuovo tutore entrerà tosto in funzioni .

Se vi è richiamo , il tutore surrogato solleciterà l'omologazione della deliberazione nanti il tribunale di prima istanza , che pronuncerà , salvo l'appellazione .

Il tutore escluso , o destituito può in questo caso assegnare egli stesso il tutore surrogato , per farsi dichiarare mantenuto nella tutela .

449. I parenti , od affini , che avranno dimandata la convocazione , potranno intervenire nella causa , che verrà istruita , e giudicata come affare urgente .

SEZIONE VIII.

Dell'amministrazione del tutore.

ARTICOLO 450.

Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Egli amministrerà li suoi beni da buon padre di famiglia, e farà riponsale dei danni; ed interessi, che potessero risultare da una cattiva amministrazione.

Egli non può, nè comprare, nè prendere in affitto i beni del minore, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il tutore surrogato a concedergliene l'affitto, e neppure accettare la cessione di alcun diritto, o credito contro il suo pupillo.

451. Fra li dieci giorni dopo la sua nomina ad esso debitamente cognita, il tutore dimanderà, che siano tolti i sigilli, se sono stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario dei beni del minore alla presenza del tutore surrogato.

Se gli è dovuta qualche cosa dal minore dovrà dichiararla nell'inventario, sotto pena di decader dalle sue ragioni, e ciò sulla richiesta, che l'officiale pubblico farà obbligato a fargli, e di cui verrà fatta menzione nel processo verbale.

452. Frà il mese dopo ultimato l'inventario, il tutore farà metter in vendita alla presenza del tutore surrogato, agl'incanti ricevuti da un officiale pubblico, ed in seguito ad affissi, o pubblicazioni, di cui il processo verbale di vendita farà menzione. tutt'i mobili, a riserva di quelli, che il consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a conservare in natura.

453. Il padre, e la madre fintantochè la legge loro accorda di godere dei beni del minore, sono dispensati dal vendere i mobili, se preferiscono di custodirli per rimetterli in natura.

In tal caso ne faranno fare a loro spese un estimo, secondo il loro giusto valore da un perito, che verrà nominato dal tutore surrogato, che presterà giuramento avanti del giudice di pace: essi restituiranno il valore risultante dall'

dall' estimo di quei mobili, che non potessero restituire in natura.

454. Al principio dell'esercizio di qualunque tutela, eccettuata quella del padre, e della madre, il consiglio di famiglia fisserà in succinto, e secondo l' importanza dei beni amministrati, la somma, alla quale potrà ascendere la spesa annuale del minore, come anche quella dell'amministrazione de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore è autorizzato a valersi nella sua amministrazione di uno, o più amministratori particolari, stipendiati, ed agenti sotto la sua responsabilità.

455. Questo consiglio determinerà precisamente la somma, da cui comincerà l' obbligo pel tutore d' impiegare l'eccidente delle rendite sulle spese: questo impiego dovrà farsi nel termine di sei mesi, passato il quale il tutore in difetto d' impiego sarà tenuto agl' interessi.

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma, da cui deve cominciare l' impiego, sarà obbligato, dopo il termine espresso nell' articolo precedente agl' interessi di qualunque somma non impiegata, per senne che ella sia.

457. Il tutore ancorchè sia il padre, o la madre non può prendere a prestito pel minore, nè alienare, od ipotecare li suoi beni immobili senza esservi autorizzato da un consiglio di famiglia.

Quest' autorizzazione non dovrassi accordare, che per causa di una necessità assoluta, o di un vantaggio evidente.

Nel primo caso il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, salvo dopo che sarà stato verificato da un conto sommario presentato dal tutore, che li denari, mobili, e rendite del minore sono insufficienti.

Il consiglio di famiglia indicherà in ogni caso gl' immobili, che dovranno a preferenza essere venduti, e tutte le condizioni, che giudicherà vantaggiose.

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest' oggetto, non saranno eseguite, salvo dopochè il tutore ne avrà dimandata, ed ottenuta l' omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, che vi provvederà nella camera di consiglio, e dopo d' aver sentito il commissario del Governo.

459. La vendita si farà pubblicamente, in presenza del tutore surrogato, agl'incanti, che saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notajo a tal uopo delegato, ed in seguito a tre affissi apposti, in tre domeniche consecutive nei luoghi soliti nel cantone.

Ciascheduno di questi affissi sarà munito del vista, e certificato dal *maire* dei comuni, dove si faranno pubblicati.

460. Le formalità prescritte dagli articoli 457, e 458, per l'alienazione dei beni del minore non si applicano al caso, in cui una sentenza avesse ordinata la vendita all'incanto per indiviso, ad istanza di un con-proprietario.

Ma in questo caso eziando la vendita agl'incanti non potrà farsi, che nel modo prescritto dal precedente articolo; gli stranieri vi saranno necessariamente ammessi.

461. Il tutore non potrà accettare, nè ripudiare una successione aperta a favore del minore senza esser autorizzato precedentemente dal consiglio di famiglia; l'accettazione non avrà luogo, che col benefizio dell'inventario.

462. Nel caso, in cui la successione ripudiata a nome del minore non fosse stata accettata da altra persona, essa potrà esser ripresa tanto dal tutore autorizzato per questo effetto da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, che dal minore divenuto maggiore, ma nello stato, in cui essa si troverà al tempo, che verrà ripresa, e senza poter impugnare le vendite, ed altri atti, che fossero stati legalmente fatti pendente la vacanza.

463. La donazione fatta ad un minore non potrà esser accettata dal tutore, che coll'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa avrà pel minore lo stesso effetto, che pel maggiore.

464. Nessun tutore potrà introdurre in giudizio un'azione relativa ai diritti su beni immobili del minore, nè acconsentire ad una dimanda relativa ai medesimi, senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per promuovere una divisione: ma potrà senza di questa autorizzazione rispondere ad una dimanda per divisione diretta contro il minore.

466. Per ottenere rispetto al minore lo stesso effetto, che avrebbe tra maggiori, la divisione dovrà farsi in giudizio,

ed esser preceduta da un estimo di petiti nominati dal tribunale civile del luogo, dove si è aperta la successione.

I periti, dopo d'aver prestato avanti il presidente dello stesso tribunale, od avanti altro giudice a tal fine delegato, il giuramento di adempiere fedelmente la loro imbecenza procederanno alla divisione delle eredità, ed alla formazione dei lotti, che verranno tirati a sorte, ed in presenza o d'un membro del tribunale, o d'un notajo da lui nominato, il quale ne farà la rimessione.

Ogni altra divisione non verrà considerata, che come provvitoria.

467. Il tutore non potrà transigere a nome del minore, che dopo essere stato per ciò autorizzato dal consiglio di famiglia, e dal parere di tre giureconsulti indicati dal commissario del Governo presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida, che quando sarà stata omologata dal tribunale civile, dopo d'aver sentito il commissario del Governo.

468. Il tutore, che avrà de' forti motivi a dolersi della condotta del minore potrà portare le sue doglianze ad un consiglio di famiglia, e quando da questo ne venga autorizzato, potrà far istanza per l'imprigionamento del minore, secondo il prescritto a questo proposito nel titolo della patria potestà.

S E Z I O N E I X.

Dei conti della tutela.

A R T I C O L O 469.

Ogni tutore deve render conto della sua amministrazione, allorchè è finita.

470. Ogni tutore, eccettuati il padre, e la madre, può essere obbligato, anche pendente la tutela a rimettere al tutore surrogato degli statuti dei conti di sua amministrazione, alle epoche, che il consiglio di famiglia avesse giudicato a proposito di fissare, senza però che il tutore possa essere costretto a darne più d'uno in ciascun anno.

Questi statuti verranno estesi, e rimessi senza spese su carta semplice, e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela verrà renduto a fine

se del minore quando sarà giunto alla sua maggior età, od avrà ottenuta la sua emancipazione; il tutore ne anticiperà le spese.

Si approveranno al tutore le spese sufficientemente giustificate, ed il di cui oggetto sarà vantaggioso.

472. Qualunque trattativa, che potesse seguire tra il tutore, ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non fu preceduta dalla resa di un conto circostanziato, e dalla rimessione delle carte giustificative, il tutto comprovato da una ricevuta dell' interessato, dieci giorni almeno prima della trattativa.

473. Se il conto dà luogo a contestazioni, esse verranno promosse, e giudicate come le altre contestazioni in materia civile.

474. La somma, a cui ascenderà il residuo dovuto dal tutore, porterà interesse sebbene non sian si convenuti principiando dall' ultimazione del conto.

Gli interessi di ciò, che dal minore sarà dovuto al tutore, non decorreranno che dal giorno dell' istanza al pagamento, fatta dopo l' ultimazione del conto.

475. Ogni azione del minore contro il suo tutore relativamente ai fatti della tutela si prescrive in dieci anni, da computarsi dalla maggior età.

CAPITOLO III.

Dell' emancipazione.

ARTICOLO 476.

Il minore è emancipato di pien diritto col matrimonio.

477. Il minore ancorchè non maritato potrà essere emancipato dal suo padre, od in mancanza del padre da sua madre, quando sarà giunto all' età di quindici anni compiti.

Questa emancipazione si opererà colla sola dichiarazione del padre, o della madre ricevuta dal giudice di pace assistito dal suo segretario.

478. Il minore rimasto senza padre, e senza madre potrà anche, ma solamente all' età di dieciotto anni compiti, es-

ere emancipato , se il consiglio di famiglia lo giudica capace .

In questo caso l'emancipazione risulterà dalla deliberazione , che l'avrà autorizzata , e dalla dichiarazione , che il giudice di pace come presidente del consiglio di famiglia avrà fatta nello stesso atto , che il minore è emancipato .

479. Quando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l'emancipazione del minore , di cui si è parlato nell'articolo precedente , e che uno , o più parenti , od affini di questo minore , al grado di cugini germani , od in gradi più prossimi , lo giudicheranno capace ad essere emancipato , potranno far istanza presso il giudice di pace di convocare il consiglio di famiglia per deliberare su questo oggetto .

Il giudice di pace dovrà secondare questa istanza .

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato , assistito da un curatore , che gli verrà nominato dal consiglio di famiglia .

481. Il minore emancipato farà i contratti di locazione , la di cui durata non eccederà i nove anni ; esso riceverà le sue rendite , ne darà scaricamento , e farà tutti gli atti , i quali non sono , che di pura amministrazione , senza poter essere restituito contro questi atti in tutti li casi , in cui neppure il maggiore lo potrebbe essere .

482. Egli non potrà intentare azione alcuna concernente beni immobili , né sostenerla , come pure ricevere , o dare scaricamento di un capitale mobile , senza l'affidanza del suo curatore , che in quest'ultimo caso invigilerà perchè si faccia l'impiego del capitale ricevuto .

483. Il minore emancipato non potrà prendere a prestito sotto qualsivoglia pretesto senza la deliberazione del consiglio di famiglia , omologata dal tribunale civile , dopo aver sentito il commissario del Governo .

484. Non potrà neppure vendere , od alienare li suoi beni immobili , né fare alcun atto oltre di quelli di pura amministrazione , senza osservare le formalità prescritte pel minore emancipato .

Riguardo alle obbligazioni , che avesse contratte per via di compre , od altrimenti , esse si ridurranno in caso di escesso : i tribunali prenderanno a questo proposito in considerazione le facoltà del minore , la buona , o mala fede delle persone , che avranno fatto contrattato , l'utilità , o l'inutilità delle spese .

485. Ogni minore emancipato, le di cui obbligazioni fossero state ridette in virtù dell' articolo precedente, potrà esser privato del beneficio dell'emancipazione, la quale gli verrà tolta nello stesso modo, che gli fu conferita.

486. Dal giorno, in cui l'emancipazione sarà stata rivotata, il minore rientrerà sotto la tutela, e vi rimarrà finché farà giunto alla sua maggior età.

487. Il minore emancipato, che esercisce qualche negoziò è riputato maggiore per i fatti relativi a questo negoziò.

LEGGE DUODECIMA

RELATIVA ALLA MAGGIOR ETÀ, ALL'INTERDIZIONE, ED AL CONSIGLIO GIUDIZIARIO.

Dei 3. germile anno II.

TITOLO XI. DEL CODICE.

Della maggior età, dell' interdizione, e del consiglio giudiziario.

CAPITOLO PRIMO.

Della maggior età.

ARTICOLO 488.

La maggior età è fissata a vent' un anno compito. A quest' età ciascheduno è capace di tutti gli atti della vita civile, eccettuata la restrizione portata dal titolo del matrimonio.

CAPITOLO II.

Dell' interdizione .

ARTICOLO 489.

Il maggiore , che si trova in uno stato abituale d' imbecillità , di demenza , o di furore , deve esser interdetto , ancorchè questo stato gli lasci dei lucidi intervalli .

490. Qualunque parente è ammesso a promuovere l' interdizione d' un suo parente ; lo stesso sarà di uno dei consorti rispetto all' altro .

491. In caso di furore , se l' interdizione non è promossa nè dal consorte , nè dai parenti , essa dovrà esserlo dal commissario del Governo , che in caso d' imbecillità , o di demenza potrà anche promuoverla contro un individuo , che non abbia nè consorte , nè alcun parente conosciuto .

492. Qualunque dimanda per interdizione verrà fatta al tribunale di prima istanza .

493. I fatti d' imbecillità , di demenza , o di furore saranno dedotti in articoli per iscritto . Coloro , che faranno istanza per l' interdizione , presenteranno i testimonj , ed i documenti .

494. Il tribunale ordinerà , che il consiglio di famiglia formato secondo il modo prescritto nella sezione IV. del capitolo II. del titolo *Della minor età , della tutela , e dell' emancipazione* , dia il suo parere sullo stato della persona , la di cui interdizione è dimandata .

495. Coloro che avranno promosso l' interdizione non potranno far parte del consiglio di famiglia ; tuttavia il marito , o la moglie , ed i figli della persona , la di cui interdizione si farà promossa , potranno esservi ammessi , senza avervi voce deliberativa .

496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia , il tribunale interrogherà il convenuto nella camera di consiglio ; se non vi si può presentare , sarà interrogato nella sua abitazione da uno dei giudici nominato a quest' effetto assistito dal segretario . In amendue i casi il commissario del Governo sarà presente all' interrogatorio .

497. Dopo del primo interrogatorio, il tribunale nominerà, se vi è luogo, un amministratore provvisorio per aver cura della persona, e dei beni del convenuto.

498. La sentenza su d' una dimanda per interdizione non potrà essere proferita, che all' udienza pubblica; sentite, o chiamate le parti.

499. Rigettando la dimanda d' interdizione, il tribunale potrà tuttavia, se le circostanze lo esigono, ordinare che il convenuto non potrà d' allora in poi stare in giudizio, transfigare, prendere a prestito, ricevere un capitale in mobili, nè darne scaricamento, alienare, od ipotecare li suoi beni senza l' assistenza di un consiglio, che gli verrà nominato dalla stessa sentenza.

500. In caso d' appellazione dalla sentenza proferita in prima istanza, il tribunale d' appello potrà, se lo crede necessario, interrogare nuovamente, o far interrogare da un commissario la persona, di cui si chiede l' interdizione.

501. Ogni sentenza portante interdizione, o nomina di un consiglio, farà a diligenza degli attori ritirata, notificata alla parte, ed inscritta nel termine di dieci giorni sulle tabelle, che devono tenersi affisse nella sala d' udienza, e negli studj dei notaj del circondario.

502. L' interdizione, o la nomina di un consiglio avrà il suo effetto dal giorno della sentenza: tutti gli atti fatti posteriormente dall' interdetto, o senza l' assistenza del consiglio faranno nulli di diritto.

503. Gli atti anteriori all' interdizione potranno essere annullati, se la causa dell' interdizione esisteva notoriamente all' epoca, in cui essi sono stati passati.

504. Dopo il decesso di un individuo gli atti da esso fatti non potranno essere contrastati per motivo di demenza, che quando la sua interdizione fosse stata pronunciata, o promossa prima del suo decesso, salvochè la prova della demenza risulti dall' atto stesso, che viene contrastato.

505. Se non si è interposta appellaione dalla sentenza d' interdizione proferita in prima istanza, oppure se in appello fu confermata, si provvederà alla nomina di un tutor, e di un surrogato tutor all' interdetto secondo le regole prescritte nel titolo della *minor età*, della *tutela*, e dall' *emancipazione*. L' amministratore provvisorio desisterà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutor se non lo è egli stesso.

506. Il marito è di diritto tutore della sua moglie interdetta.

507. La moglie potrà essere nominata tutrice del suo marito; in questo caso il consiglio di famiglia determinerà il modo, e le condizioni dell'amministrazione; salvo il ricorso ai tribunali a favore della moglie, che si credesse pregiudicata dal decreto della famiglia.

508. Niuno a riserva de'consorti, degli ascendenti, e discendenti sarà tenuto a conservare la tutela d'un interdetto al di là dei dieci anni: spitato questo termine il tutore potrà dimandare, e sarà in diritto d'ottenere il suo rimpiazzamento.

509. L'interdetto è paragonato al minore in quanto alla sua persona, ed ai suoi beni; le leggi sulla tutela dei minori si applicheranno a quella degl'interdetti.

510. Le rendite di un interdetto devono esser principalmente impiegate a raddolcire la sua sorte, e ad accelerare la sua guarigione. Secondo li caratteri della sua malattia, e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà decretare, ch'egli sarà curato nel suo domicilio, o che verrà collocato in un ospedale, od anche in un ospizio.

511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l'assegnamento a titolo d'eredità, e le altre convenzioni matrimoniali, saranno determinate dal parere del consiglio di famiglia omologato dal tribunale, previe le conclusioni del commissario del Governo.

512. Cessa l'interdizione colle cause, che vi han dato luogo; tuttavia nel pronunciarne la cessazione si dovranno osservare le stesse formalità prescritte per ottenere l'interdizione, e l'interdetto non potrà riassumere l'esercizio de' suoi diritti, salvo dopo la sentenza di cessazione.

CAPITOLO III.

Del consiglio giudiziario.

ARTICOLO 513°

Puossi vietare ai prodighi di stare in giudizio, di transgere, di prendere a prestito, di ricevere un capitale in mobili,

bili, e darne scaricamento, d'alienare, ed ipotecare i suoi beni senza l'assistenza di un consiglio, che gli verrà nominato dal tribunale.

514. Potranno far istanza pel divieto di procedere senza l'assistenza d'un consiglio coloro, che hanno diritto di demandare l'interdizione; la loro dimanda dovrà farsi, e giudicarsi nello stesso modo.

Questo divieto non potrà rivocarsi, che coll'osservanza delle stesse formalità.

515. Non verrà proferita alcuna sentenza in materia d'interdizione o di nomina di consiglio, sia in prima istanza, che in causa d'appello, salvo previe conclusioni del commissario del Governo.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

I N D I C E

DELLE LEGGI CONTENUTE NEL PRIMO
LIBRO DEL CODICE CIVILE.

L egge prima dei 14 ventoso anno 11. Titolo preliminare.	
Della pubblicazione, degli effetti, e dell'applicazione delle leggi in generale.	pag. 3
Legge seconda 17 ventoso. Titolo primo del codice. Dell'esercizio, e della privazione de' diritti civili.	
Capitolo I. Dell'esercizio de' diritti civili.	5
Capitolo II. Della privazione de' diritti civili.	6
Sezione I. Della privazione de' diritti civili per la perdita della qualità di Francese.	ivi.
Sezione II. Della privazione de' diritti civili per effetto delle condanne giudiziarie.	7
Legge III. 20. ventoso. Titolo II. Degli atti dello stato civile.	
Capitolo I. Disposizioni generali.	10
Capitolo II. Degli atti di nascita.	13
Capitolo III. Degli atti di matrimonio.	14
Capitolo IV. Degli atti di decesso.	17
Capitolo V. Degli atti dello stato civile riguardanti li militari fuori del territorio della Repubblica.	19
Capitolo VI. Della rettificazione degli atti dello stato civile.	21
Legge IV. 23 ventoso. Titolo III. Del domicilio.	22
Legge V. 24 ventoso. Titolo IV.	
Capitolo I. Della presunzione d'assenza.	24
Capitolo II. Della dichiarazione d'assenza.	25
Capitolo III. Degli effetti dell'assenza.	
Sezione I. Degli effetti dell'assenza relativamente a beni, che l'assente possedeva nel giorno, in cui è svanito.	ivi.
Sezione II. Degli effetti dell'assenza relativamente a diritti accidentali, che possono competere all'assente.	28
	Se-

<i>Sezione III. Degli effetti dell' assenza relativamente al matrimonio.</i>	29
<i>Capitolo IV. Della cura de' figli minori del padre resosi assente.</i>	i vi.
<i>Legge VI. 30. piovoso anno II. Titolo V. Del matrimonio.</i>	
<i>Capitolo I. Delle qualità, e condizioni richieste per poter contrarre matrimonio.</i>	30
<i>Capitolo II. Delle formalità relative alla celebrazione del matrimonio.</i>	33
<i>Capitolo III. Delle opposizioni al matrimonio.</i>	34
<i>Capitolo IV. Delle dimande per nullità del matrimonio.</i>	35
<i>Capitolo V. Delle obbligazioni, che nascono dal matrimonio.</i>	38
<i>Capitolo VI. De' diritti, e doveri rispettivi degli sposi.</i>	39
<i>Capitolo VII. Dissoluzione del matrimonio.</i>	41
<i>Capitolo VIII. De' secondi matrimoni.</i>	i vi.
<i>Legge VII. 30. ventoso anno II. Titolo VI. Del divorzio.</i>	
<i>Capitolo I. Delle cause del divorzio.</i>	42
<i>Capitolo II. Del divorzio per causa determinata.</i>	
<i>Sezione I. Delle forme del divorzio per causa determinata.</i>	43
<i>Sezione II. Delle misure provvisorie, alle quali può far luogo la dimanda di divorzio per causa determinata.</i>	48
<i>Sezione III. Delle eccezioni contro l'azione di divorzio per causa determinata.</i>	49
<i>Capitolo III. Del divorzio per via di reciproco consenso.</i>	i vi.
<i>Capitolo IV. Degli effetti del divorzio.</i>	53
<i>Capitolo V. Della separazione di corpo.</i>	54
<i>Legge VIII. 2 germile anno II. Titolo VII. Della paternità, e della figliazione.</i>	
<i>Capitolo I. Della figliazione de' figliuoli legittimi, ossia nati pendente il matrimonio.</i>	56
<i>Capitolo II. Delle prove della figliazione de' figliuoli legittimi.</i>	57
<i>Capitolo III. De' figliuoli naturali.</i>	
<i>Sezione I. Della legittimazione de' figliuoli naturali.</i>	59

<i>Sezione II. Della riconoscione de' figli naturali.</i>	59
<i>Legge IX. 2 germile. Titolo VIII. Dell'adozione, e della tutela officiosa.</i>	
<i>Capitolo I. Dell'adozione.</i>	
<i>Sezione I. Dell'adozione e de' suoi effetti.</i>	61
<i>Sezione II. Delle forme dell'adozione.</i>	63
<i>Capitolo II. Della tutela officiosa.</i>	
<i>Legge X. 3 germile. Titolo IX. Della potestà paterna.</i>	64
<i>Legge XI. 6 germile. Titolo X. Della minor età, della tutela, e dell'emancipazione.</i>	66
<i>Capitolo I. Della minor età.</i>	69
<i>Capitolo II. Della tutela.</i>	
<i>Sezione I. Della tutela del padre e della madre.</i>	ivi.
<i>Sezione II. Della tutela conferita dal padre, o dalla madre.</i>	71
<i>Sezione III. Della tutela degli ascendenti.</i>	ivi.
<i>Sezione IV. Della tutela conferita dal consiglio di famiglia.</i>	72
<i>Sezione V. Del tutore surrogato.</i>	74
<i>Sezione VI. Delle cause, che dispensano dalla tutela.</i>	75
<i>Sezione VII. Dell'incapacità alla tutela, e delle esclusioni, e destituzioni della medesima.</i>	77
<i>Sezione VIII. Dell'amministrazione del tutore.</i>	79
<i>Sezione IX. De' conti della tutela.</i>	82
<i>Capitolo III. Dell'emancipazione.</i>	83
<i>Legge XII. 8 germile. Titolo XI. Della maggior età;</i>	
<i>Capitolo I. Della maggior età.</i>	85
<i>Capitolo II. Dell'interdizione.</i>	86
<i>Capitolo III. Del consiglio giudiziario.</i>	88

Fine dell'indice del primo libro.

**CODICE CIVILE
DE' FRANCESI**

LIBRO SECONDO.

ЛЕСЕ БЫМ

ЛЯХАВОДОВІ

ОМІЛЮТОТИ

ДИДОВІ СІДЛІ

КОЛОССІВІ

ДІДОВІ ТЯ

ІЗІАНЯСІТ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

ДІДОВІ ОДІДОВІ

ІЗІАНДО

ДІДОВІ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

ДІДОВІ ОНОДІДОВІ

LEGGE PRIMA.

Dei 4. piovoso anno XII.

TITOLO PRIMO

Della distinzione dei beni.

ARTICOLO 516.

Tutti i beni sono mobili, ed immobili.

CAPITOLO PRIMO.

Degl' immobili.

ARTICOLO 517.

I beni sono immobili o per loro natura, o per la loro destinazione, o per l' oggetto, al quale essi s' applicano.

518. I terreni, e gli edifizj sono immobili per loro natura.

519. I mulini a vento, o ad acqua fissi su pilastri, e facienti parte dell' edifizio, sono anche immobili per loro natura.

520. Le raccolte pendenti, i frutti degli alberi non ancor raccolti sono parimente immobili.

Dopochè i grani sono tagliati, e i frutti distaccati, quand' anche non asportati, sono mobili.

Se fu soltanto tagliata una parte della raccolta, questa sola parte è mobile.

521.

521. I tagliamenti ordinarij dei boschi cedui, o d'alto fusto, che si fanno regolarmente, non divengono mobili, che a proporzione, che gli alberi sono atterrati.

522. Gli animali, che il proprietario del fondo consegna all'affittajuolo, o al colono per la coltura, fanno stimati, o non, sono considerati immobili, finchè restano presso del fondo in vigore della convenzione.

Quelli, che dà in società ad altri, fuorchè all'affittajuolo, od al colono, sono mobili.

523. I tubi, che servono alla condotta delle acque in una casa, od altro dominio, sono immobili, e fanno parte del fondo, al quale sono annessi.

524. Le cose, che il proprietario di un fondo vi ha destinate per il servizio, e la coltura di questo fondo sono immobili per destinazione.

In conseguenza sono immobili per destinazione, quando sono stati destinati dal proprietario per servizio, e coltura del fondo,

Gli animali addetti alla coltura,

Gli utensili aratori.

Le semenze date agli affittajuoli, od ai coloni parziali.

I colombi dei columbaj.

I conigli delle conigliere,

Gli alveari del miele;

I pesci degli stagni.

I torchj, caldaje, lambicchi, tini e botti;

Gli utensili necessari per i lavori delle fucine, cartiere, ed altre fabbriche;

Le paglie, ed i letami;

Sono anche immobili per destinazione tutti gli effetti mobili, che il proprietario ha destinati al fondo per restarvi perpetuamente.

525. Si considera, che il proprietario abbia annesso al suo fondo degli effetti mobili per rimanervi perpetuamente, allorchè vi sono applicati con gesso, o calce, o calcisuzzo, od allorchè non possono staccarsi senza esser rotti e deteriorati, o senza rompere, o deteriorare la parte del fondo, alla quale sono affissi.

I cristalli di un appartamento sono riputati messi per rimanervi perpetuamente, allorchè le impiallaciature, su di cui sono infissi, fan corpo coll'intavolato.

Lo stesso egli è dei quadri, ed altri ornamenti,

Riguardo alle statue esse sono immobili, allorchè sono risposte in una nicchia fatta a bella posta per collocarle, ancorchè possano venir esportate senza rottura, o deteriorazione.

526. Sono immobili per l'oggetto, a cui si applicano,

L'usufrutto delle cose immobili:

Le servitù, od obbligazioni fondiarie;

Le azioni tendenti a rivendicare un immobile.

C A P I T O L O II.

Dei mobili.

A R T I C O L O 527.

I beni sono mobili per loro natura, o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi, che si possono trasportare da un luogo all'altro, sia che si muovano da essi medesimi, come gli animali, sia che non possano cambiare di luogo, salvo mediante una forza estranea, come le cose inanimate.

529. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni, ed azioni, che hanno per oggetto somme esigibili, od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanze, commercio od industria, quand'anche appartengano a queste società degl'immobili dipendenti da queste imprese: queste azioni, od interessi si considerano mobili rispetto a ciascun socio, solamente però finchè dura la società.

Sono anche mobili per determinazione della legge le rendite perpetue, o vitalizie sia sulla repubblica, che su particolari.

530. Ogni rendita stabilita a perpetuità per il prezzo della vendita d'uno stabile, o come condizione della cessione a titolo oneroso, o gratuito d'un fondo stabile, è esenzialmente soggetta al riscatto.

Nondimeno è permesso al creditore di regolare le clausole e condizioni del riscatto.

Gli è pure permesso di stipulare, che la rendita non potrà essergli rimboradata che dopo un certo termine, il quale

le non potrà giammai eccedere i treat' anni: ogni altra stipulazione contraria è nulla.

531. I battelli, barche, navilj, molini, e bagni su battelli, e generalmente tutti gli edifizj non fissi su pilastri, e non constituenti parte della fabbrica sono mobili: il pignoramento di alcuno di questi effetti può tuttavia a motivo della loro importanza venir sottoposto a forme particolari, come verrà spiegato nel codice sulla forma di procedere in materia civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione di un'edificio, o raccolti per costruirne un nuovo sono mobili, finchè vengano impiegati dall'artesice in una costruzione.

533. La parola *mobili* impiegata sola nelle disposizioni della legge, o dell'uomo senza altra aggiunta, o designazione non comprende il denaro, le gioje, i crediti, i libri, le medaglie, gl'istrumenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate: non comprende neppure ciò che fa l'oggetto di una negoziazione.

534. Le parole *meubles meublans* (*arredi di casa*) non comprendono, che i mobili destinati all'uso, ed ornamento degli appartamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri, e le statue, che fanno parte dei mobili di un appartamento, vi sono anche compresi; ma non le raccolte di quadri, che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Egli è lo stesso delle porcellane: sono soltanto comprese sotto la denominazione di *meubles meublans* quelle, che fanno parte della decorazione di un appartamento.

535. L'espressione *beni mobili*, quella di *mobilier*, *ou d'effets mobiliers*, che in italiano può corrispondere a *mobili*, *od effetti mobili*, comprendono generalmente tutto ciò, che vien considerato mobile secondo le regole qui sopra stabilite.

La vendita, o la donazione di una casa mobigliata, non comprende che gli arredi di casa.

536. La vendita, o donazione di una casa con tutto ciò, che vi si trova, non comprende il denaro, i crediti, ed altri diritti, i di cui titoli possono trovarsi nella casa; tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

CAPITOLO III.

*Dei beni nella loro relazione con quelli
che li possedono.*

ARTICOLO 537.

I particolari hanno la libera facoltà di disporre dei beni, che loro appartengono, sotto le limitazioni stabilite dalle leggi.

I beni, che non appartengono a particolari, sono amministrati, e non possono venire alienati, che nelle forme, e secondo le regole, che loro sono particolari.

538. I sentieri, strade, e contrade a carico della nazione, i fiumi, e riviere navigabili, od atti a sostener battelli, le rive, siti occupati, e quindi abbandonati dal mare, i porti, le spiagge, e generalmente tutte le porzioni di territorio nazionale, che non sono suscettibili di una proprietà privata, sono considerate come dipendenze del dominio pubblico.

539. Tutti i beni vacanti, e senza padrone, e quelli delle persone, che muojono senza eredi, o le di cui successioni sono abbandonate, appartengono alla nazione.


540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra, e delle fortezze fanno anche parte del dominio pubblico.

541. Lo stesso egli è dei terreni delle fortificazioni, e dei bastioni delle piazze, che non sono più piazze di guerra; essi appartengono alla Nazione, se non sono stati validamente alienati, o se la proprietà non ne fu prescritta contro di essa.

542. I beni comunali sono quelli, alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di una, o più comuni hanno un diritto acquistato.

543. Si può avere sui beni od un diritto di proprietà, od il semplice diritto di goderne, o solamente un'azione per obbligazioni fondiarie.

LEGGE SECONDA.

Dei 6 piovoso anno XII.

TITOLO II.

Della proprietà.

ARTICOLO 544.

LA proprietà è il diritto di godere, e disporre delle cose nel modo più assoluto, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi, o dai regolamenti.

545. Nessuno può essere astretto a far cessione di una sua proprietà, salvo per causa di pubblico vantaggio, e mediante una giusta, e precedente indennità.

546. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile attribuisce il diritto sovra tutto ciò ch'essa produce, e su ciò che vi si unisce accessoriamente sia naturalmente, che artifizialmente.

Questo diritto si chiama *diritto di accessione*.

SEZIONE PRIMA.

Del diritto di accessione su ciò ch' è prodotto dalla cosa.

ARTICOLO 547.

Li frutti naturali, od industriali della terra,

Li frutti civili,

La moltiplicazione degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione.

548. I frutti prodotti dalla cosa non appartengono al proprietario, salvo col peso di rimborsare le spese dei lavori, fatiche, e sventure fatte da terze persone.

549.

549. Il semplice possessore non fa suoi i frutti, salvo nel caso, in cui posseda di buona fede; nel caso contrario, egli è obbligato a restituire i prodotti colla cosa al proprietario, che la rivendica.

550. Il possessore è di buona fede, quando possede come proprietario in virtù di un titolo traslativo di proprietà, di cui ignora i difetti.

Cessa d'essere di buona fede dal momento, in cui questi difetti gli sono conosciuti.

SEZIONE II.

Del diritto d'accessione su di ciò che si unisce, e s'incorpora alla cosa.

ARTICOLO 551.

Tutto ciò, che si unisce, e s'incorpora alla cosa, appartiene al proprietario secondo le regole, che verranno qui infra stabilite.

S. PRIMO.

Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili.

ARTICOLO 552.

La proprietà del suolo porta seco la proprietà di ciò ch' esiste al di sopra, ed al di sotto.

Il proprietario può fare sopra del suo suolo tutti i piantamenti, e costruzioni, che crede a proposito, salve le eccezioni stabilite nel successivo titolo IV. delle servitù.

Egli può fare al di sotto tutte le costruzioni, e scavamenti, che giudicherà a proposito, e trarre da questi scavamenti tutti i prodotti, ch'essi possono fornire, salve le modificazioni risultanti dalle leggi, e regolamenti relativi alle mine, e dalle leggi, e regolamenti di pulizia.

553. Tutte le costruzioni, piantamenti, ed opere sovra un terreno, o nell'interno, si presume, che sianse fatte dal proprietario a sue spese, e che gli appartengano, salvo le

provato il contrario; senza pregiudizio della proprietà, che un terzo potesse ayer acquistata, o potesse acquistare colla prescrizione sia di un sotterraneo sotto un altrui edifizio, sia di tutt'altra parte dell'edifizio.

554. Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantamenti, ed opere con materiali, che non gli appartenevano, dee pagarne il valore: egli può anche venir condannato ai danni, ed interessi, se vi è luogo: ma il proprietario dei materiali non ha diritto di toglierli.

555. Allorchè i piantamenti, costruzioni, ed opere si sono fatti da un terzo, e coi suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerli, o di obbligare colui, che gli ha fatti, a toglierli.

Se il proprietario del fondo dimanda l'abbattimento dei piantamenti, e costruzioni, esso si fa a spese di colui, che gli ha fatti, ienza che gli spetti alcuna indennità; egli può anche venir condannato ai danni, ed interessi, se vi è luogo, per il pregiudizio, che può aver sofferto il proprietario del fondo.

Se il proprietario preferisce di conservare questi piantamenti e costruzioni, egli è tenuto al rimborso del valore dei materiali, e del prezzo della mano d'opera, senza riguardo al maggiore o minore accrescimento di valore, che il fondo ha potuto ricevere.

Tuttavia, se i piantamenti, costruzioni, ed opere sono state fatte da un terzo, che abbia sofferto evizion, e che non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, a motivo della sua buona fede, il proprietario non potrà dimandare l'annullazione di dette opere, piantamenti, e costruzioni; ma egli avrà la scelta, o di rimborsare il valore dei materiali, ed il prezzo della mano d'opera, o di rimborsare una somma eguale a quella, di cui è accresciuto il valore del fondo.

556. Le unioni di terra, ed accrescimenti, che si fanno successivamente, ed insensibilmente ai fondi, che costeggiano un fiume, od una riviera, si chiamano *alluvione*.

L'alluvione cede a vantaggio del proprietario della riviera, sia che si tratti di un fiume, o di una riviera navigabile, atta a sostener battelli, o non; col peso nel primo caso di lasciare il marcipiede, o sentiere d'allagio secondo i regolamenti.

557. Lo stesso si è dei siti abbandonati dall'acqua corrente,

te, che si ritira insensibilmente da una delle sue sponde portandosi sull'altra, il proprietario della sponda scoperta profitta dell'alluvione, senza che il possessore della sponda dalla parte opposta possa venire a richiamare il terreno, ch'egli ha perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

558. L'alluvione non ha luogo riguardo ai laghi, e stagni, di cui il proprietario conserva sempre il terreno coperto dall'acqua, quando essa è all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venga a diminuire.

Reciprocamente il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sulle terre, che lo fiancheggiano, quali vengano coperte dalla sua acqua in occasione di accrescimenti straordinarj.

559. Se un fiume, od una riviera navigabile o non, trasporta con una forza repentina una parte considerabile, e riconoscibile di un campo esistente lungo la sponda, e la porta verso un campo inferiore, o sulla sponda opposta, il proprietario della parte trasportata può richiamare la sua proprietà: ma egli è obbligato a proporre la sua dimanda fra l'anno: dopo di questo termine non sarà più ammisible, falvochè il proprietario del campo, a cui fu unita la parte trasportata, non ne avesse ancora preso possesso.

560. Le isole, isolette, unioni di terra, che si fanno nel letto dei fiumi, o riviere navigabili, od atta a portar battelli appartengono alla Nazione, se non vi ha titolo, o prescrizione in contrario.

561. Le isole, ed unioni di terra, che si formano nelle riviere non navigabili, ed inatte a sostener battelli, appartengono ai proprietarj delle sponde dalla parte, che l'isola si è formata; se l'isola non si è formata da una sola parte, essa appartiene ai proprietarj delle sponde d'amendue le parti, principiando dalla linea, che si suppone disegnata nel mezzo della riviera.

562. Se una riviera, od un fiume facendo una nuova diramazione attraversa, ed abbraccia il campo di un proprietario lungo la sponda, e ne fa un'isola, questo proprietario conserva la proprietà del suo campo, ancorchè l'isola siasi formata in un fiume, o riviera navigabile, od atta a sostener battelli.

563. Se un fiume od una riviera navigabile, atta, o non,

à sostener barcelli, si forma un nuovo corso abbandonando il suo letto antico, li proprietari dei fondi nuovamente occupati prendono a titolo d'indennità l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno, che gli fu tolto.

564. I colombi, conigli, pesci, che passano in un altro colombajo, coniglieria o stagno, appartengono al proprietario di questi oggetti, purchè non vi siano stati tratti con frode, ed artificio.

S. II.

Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili.

ARTICOLO 565.

Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili, appartenenti a due distinti padroni, è intieramente sottoposto ai principj dell' equità naturale.

Le regole seguenti serviranno d'esempio al giudice per determinarsi nei casi non preveduti, secondo le circostanze particolari.

566. Allorchè due cose appartenenti a distinti padroni, che sono state unite in modo a formar un sol corpo, sono tuttavia separabili, in maniera che una possa sussistere senza dell'altra, il tutto appartiene al padrone della cosa, che forma la parte principale, col peso di pagare all'altro il valore della cosa, che fu unita.

567. E' considerata parte principale quella, alla quale l'altra non fu unita che per l'uso, ornamento, o compimento della prima.

568. Tuttavia, quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando essa fu impiegata ad insaputa del proprietario, questi può dimandare, che la cosa unita sia separata per essergli restituita, quand'anche ne potesse risultare qualche degradazione della cosa, a cui fu unita.

569. Se di due cose unite per formar un sol corpo, una non può venir considerata come l'accessorio dell'altra, ver-

rà riputata principale quella , ch'è di maggior valore , o di più gran volume , se sono pressochè di valore eguale .

570. Se un artefice , o qualunque altra persona ha impiegata una materia , che non gli appartenesse a formare una cosa di una nuova specie , sia che la materia possa , o non , riprendere la sua prima forma , colui che ne era il proprietario ha diritto di richiamare la cosa , che ne fu formata , rimborsando il prezzo della mano d'opera .

571. Se tuttavia la mano d'opera fosse così importante , che oltrepassasse di molto il valore della materia impiegata , l'industria verrebbe allora riputata la parte principale , e l'artefice avrebbe il diritto di ritenere la cosa lavorata , rimborsando il prezzo della materia al proprietario .

572. Allorchè una persona ha impiegato in parte materia di sua spettanza , ed in parte di spettanza altrui a fare una cosa di una nuova specie , senzachè nè l'una , nè l'altra delle due materie siano totalmente distrutte , ma in modo ch'esse non possano separare senza inconveniente , la cosa è comune ai due proprietari , in ragione quanto all'uno della materia , che gli apparteneva , quanto all'altro in ragione nello stesso tempo e della materia , che gli apparteneva , e del prezzo di sua mano d'opera .

573. Allorchè una cosa fu formata dal miscuglio di più materie appartenenti a diversi proprietari , ma di cui nessuna può venir considerata come materia principale ; se le materie possono separare , colui , a di cui insaputa furono frammezzate , ne può dimandare la divisione .

Se le materie non possono più venir separate senza inconveniente , i medesimi ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità , qualità , e valore delle materie appartenenti a ciascuno di essi .

574. Se la materia appartenente ad uno dei proprietari fosse molto superiore all'altra per la quantità , ed il prezzo , in questo caso il proprietario della materia di maggior valore potrebbe richiamare la cosa formata dal miscuglio , rimborsando all'altro il valore della sua materia .

575. Allorchè la cosa resta comune tra i proprietari delle materie , di cui essa fu formata , la medesima deve venir posta agl'incanti a vantaggio comune .

576. In tutti i casi , in cui il proprietario della materia , che fu impiegata a sua insaputa a fare una cosa di

un'altra specie, può richiamare la proprietà di questa cosa, egli ha la scelta di dimandare la restituzione della sua materia nella stessa natura, quantità, peso, misura e bontà, od il suo valore.

577. Coloro, che avranno impiegato materie appartenenti ad altri, ed a loro insaputa, potranno anche venir condannati a danni, ed interessi, se vi è luogo, senza pregiudizio delle istanze in via straordinaria, se ne occorre il caso.

LEGGE TERZA.

Dei 9 piovoso anno XII.

TITOLO III.

Dell' Usufrutto, dell' Uso e dell' Abitazione.

CAPITOLO I.

Dell' Usufrutto.

ARTICOLO 578.

L'Usufrutto è il diritto di godere delle cose, di cui un altro ha la proprietà, come il proprietario medesimo, ma col peso di conservarne la sostanza.

579. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell'uomo.

580. L'usufrutto può venir stabilito o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

581. Esso può venire stabilito su qualunque sorta di beni mobili, ed immobili.

S. P R I M O.

Dei diritti dell' usufruttuario:

ARTICOLO 582.

L'usufruttuario ha il diritto di godere d'ogni sorte di frutti sia naturali, sia industriali, sia civili, che può produrre l'oggetto, di cui ha egli l'usufrutto.

583. I frutti naturali sono quelli, che sono spontaneamente prodotti dalla terra. Il prodotto, e la moltiplicazione degli animali sono anche frutti naturali.

I frutti industriali d'un fondo sono quelli che si raccolgono mediante la coltura.

584. Li frutti civili sono le pigioni delle case, gl'interesi delle somme esigibili, gli arretrati delle rendite.

Il prezzo degli affittamenti di beni immobili è anche annoverato nella classe dei frutti civili.

585. I frutti naturali, ed industriali pendenti al momento, in cui si fa luogo all'usufrutto, appartengono all'usufruttuario.

Quelli, che sono nel medesimo stato al tempo, in cui cessa l'usufrutto, appartengono al proprietario senza ricompensa nè per una parte, nè per l'altra dei lavori e semenze, ma anche senza pregiudizio della porzione di frutti, che potesse appartenere al principio, o al termine dell'usufrutto.

586. I frutti civili si considera che si acquistino di giorno in giorno, ed appartengono all'usufruttuario a proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica al prezzo degli affittamenti di beni, come alle pigioni delle case ed altri frutti civili.

587. Se l'usufrutto comprende cose, di cui non se ne può far uso senza consumarle, come denaro, grani, liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di restituirne di eguale quantità, qualità, e valore, od il loro prezzo in fine dell'usufrutto.

588. L'usufrutto di una rendita vitalizia dà anche all'usufruttuario pendente il tempo del suo usufrutto il diritto di percepire gl'interessi decorsi senza essere obbligato ad alcuna restituzione.

589. Se l'usufrutto è di cose, che senza consumarsi subito, deteriorino poco a poco facendone uso, come biancherie, arredi di casa, l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso, al quale esse sono destinate, e non è obbligato a restituirlle al fine dell'usufrutto, che nello stato, in cui esse si ritrovano, non deteriorate per dolo, o colpa sua.

590. Se l'usufrutto comprende boschi cedui, l'usufruttuario è obbligato ad osservare l'ordine, ed il numero de' tagliamenti secondo le regole, o l'uso costante de' proprietari, senza però alcuna indennità a favore dell'usufruttuario, o de' suoi eredi per li tagliamenti ordinari, sia dei boschi cedui, sia di quelli riservati perchè crescano, sia di quelli di alto fusto, che non avesse fatti pendente l'usufrutto.

Gli alberi, che si possono trarre da un vivajo senza deteriorarlo, non fanno neppure parte dell'usufrutto, salvo col peso all'usufruttuario di uniformarsi agli usi dei luoghi per il rimpiazzamento.

591. L'usufruttuario approfitta anche, uniformandosi sempre alle epoche, ed all'uso degli antichi proprietari, delle parti di bosco di alto fusto, che sono state tagliate regolarmente, sia che questi tagliamenti si facciano periodicamente sovra una certa estensione di terreno, sia che si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

592. In tutti gli altri casi, l'usufruttuario non può servirsi degli alberi di alto fusto; esso può solamente impiegare per fare le riparazioni, cui egli è obbligato, gli alberi svelti, od infranti per accidente; esso può anche per quest'oggetto farne atterrare se è necessario; ma coll'obbligo di farne risultare la necessità al proprietario.

593. Esso può prendere nei boschi dei pali per le vigne, può anche prendere sugli alberi dei prodotti annuali o periodici, il tutto secondo l'uso del paese, od il costume dei proprietari.

594. Gli alberi fruttiferi, che muojono, come anche quelli, che sono svelti, o rotti per accidente, appartengono all'usufruttuario, coll'obbligo di rimpiazzarli con altri.

595. L'usufruttuario può godere esso medesimo, dare in affitto ad un terzo, od anche vendere o cedere il suo diritto a titolo gratuito. Se esso dà in affitto deve uniformarsi per le epoche, in cui gli affittamenti devono venir rinnovati, e per la loro durata, alle regole stabilite per il marito.

riguardo ai beni della moglie , nel titolo del contratto di matrimonio , e dei diritti rispettivi degli sposi .

596. L'usufruttuario gode dell'accrescimento causato da alluvione all'oggetto , di cui egli ha l'usufrutto .

597. Esso gode dei diritti di servitù , di passaggio , e generalmente di tutti li diritti , di cui può godere il proprietario , e ne gode come il proprietario medesimo :

598. Esso gode anche nello stesso modo che il proprietario delle mine e petriere , che si lavorano al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto ; e tuttavia se si tratta di un lavoro , che non si possa fare senza di un permesso , l'usufruttuario non ne potrà godere salvo dopo averne ottenuta la permissione dal Governo .

Esso non ha alcun diritto sulle mine e petriere non ancora aperte , ne alle cave di zolle focaje , che non si sono ancor principiate a lavorare , né al tesoro , che potesse venir scoperto pendente il tempo dell'usufrutto .

599. Il proprietario non può , per opera sua , né di qualsivoglia maniera , nuocere ai diritti dell'usufruttuario .

Dal suo canto l'usufruttuario non può al termine dell'usufrutto richiamare alcuna indennità per li miglioramenti , che pretendesse d'aver fatti , ancorchè il valore della cosa fosse accresciuto .

Può tuttavia esso , o li di lui credi , togliere i cristalli , i quadri ed altri ornamenti , che avesse fatti collocare , ma coll'obbligo di ristabilire ogni cosa nel suo primiero stato .

S. I I.

Delle obbligazioni dell'usufruttuario .

ARTICOLO 600.

L'usufruttuario prende le cose nello stato , in cui esse si trovano ; ma non può principiare a goderne fin dopo aver fatto estendere in presenza del proprietario , o quello debitamente chiamato , un inventario dei mobili , ed uno dello stato degl'immobili soggetti all'usufrutto .

601. Esso dà cauzione di godere da buon padre di famiglia , se non ne è dispensato dall'atto costitutivo dell'usufrutto : tuttavia il padre , e la madre aventi l'usufrutto legale dei beni dei loro figli , il venditore , od il donatore

cor

con riserva d' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

602. Se l' usufruttuario non trova la cauzione, gl' immobili sono dati in affitto, o messi sotto sequestro.

Le somme comprese nell' usufrutto sono impiegate:

Le derrate sono vendute, ed il prezzo, che ne proviene, è parimente impiegato;

Gli interessi di queste somme, ed i prezzi degli affittamenti appartengono in questo caso all' usufruttuario.

603. In difetto di cauzione dal canto dell' usufruttuario, il proprietario può esigere, che li mobili, i quali deperiscono coll' uso, siano venduti, per impiegarne il prezzo come quello delle derrate, ed allora l' usufruttuario gode dell' interesse durante il suo usufrutto: tuttavia l' usufruttuario potrà dimandare, ed i giudici potranno ordinare secondo le circostanze, che una parte dei mobili necessari per suo uso gli venga rilasciata, mediante la semplice cauzione giuratoria, e col peso di rappresentarli alla fine dell' usufrutto.

604. Il ritardo a dar cauzione non priva l' usufruttuario dei frutti, ai quali egli può aver ragione; essi gli sono dovuti dal momento, in cui si è fatto luogo all' usufrutto.

605. L' usufruttuario non è obbligato, che alle riparazioni minute.

Le grandi riparazioni sono a carico del proprietario, salvo che siano state causate dalla mancanza di riparazioni minute, dopo che si è fatto luogo all' usufrutto, nel qual caso l' usufruttuario vi è anche obbligato.

606. Le grandi riparazioni sono quelle delle muraglie maestre e delle volte, il ristabilimento dei travi e dei coperti intieri.

Il ristabilimento delle dighe, e muraglie di sostegno e di cinta pur anche in intiero.

Tutte le altre riparazioni sono minute.

607. Nè il proprietario, nè l' usufruttuario sono obbligati a riedificare ciò, ch' è caduto per vetustà, o fu distrutto per caso fortuito.

608. L' usufruttuario è tenuto, finchè gode, a tutti i pesi annuali del fondo, come le contribuzioni, ed altri, che dall' uso vengono considerati pesi dei frutti.

609. Riguardo ai pesi, che possono venir imposti sulla proprietà durante l' usufrutto, l' usufruttuario, ed il proprietario vi contribuiscono come segue:

Il proprietario è obbligato a pagarli, e l' usufruttuario deve passargli gl' interessi.

Se quelli vengono anticipati dall' usufruttuario , gli compete la ripetizione del capitale al fine dell' usufrutto .

610. Il legato fatto da un testatore di una rendita vitalizia , o pensione alimentaria , devevi pagare dal legatario universale dell' usufrutto per intiero , e dal legatario a titolo universale dell' usufrutto in proporzione dei beni che gode , senza alcun diritto di ripetizione a loro favore .

611. L' usufruttuario a titolo particolare non è obbligato al pagamento dei debiti , per cui il fondo è ipotecato ; se egli vien costretto a pagarli , ha il regresso contro il proprietario , salvo ciò che fu detto nel titolo delle *donazioni e testamenti* , articolo 315.

612. L' usufruttuario od universale , od a titolo universale deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti nel modo che segue :

Si apprezza il valore del fondo soggetto ad usufrutto ; si fissa in seguito la contribuzione in estinzione dei debiti , in ragione di questo valore .

Se l' usufruttuario vuole anticipare la somma , per cui il fondo deve contribuire , il capitale gli vien restituito al fine dell' usufrutto senza alcun interesse .

Se l' usufruttuario non vuol fare quest' anticipata , il proprietario ha là scelta , o di pagare questa somma , ed in questo caso l' usufruttuario gliene deve gl' interessi pendente il tempo dell' usufrutto , o di far vendere per la concorrenza necessaria una porzione dei beni soggetti all' usufrutto .

613. L' usufruttuario non è obbligato che alle spese delle liti , che riguardano l' usufrutto , e delle altre condanne , a cui queste liti ti potrebbero far luogo .

614. Se pendente il tempo dell' usufrutto un terzo commette qualche usurpazione sul fondo , o nuoce altrimenti ai diritti del proprietario , l' usufruttuario è obbligato a denunciarlo a questi ; in difetto del che egli è responsale di tutti i danni , che ne possono risultare al proprietario , come lo farebbe delle degradazioni commesse da esso medesimo .

615. Se l' usufrutto non è stabilito che su d' un animale , che viene a perire senza colpa dell' usufruttuario , questi non è obbligato a restituirne un altro , né a pagarne al valore .

616. Se la greggia , sulla quale si è stabilito un usufrutto , perisce intieramente per accidente o per malattia , e senza colpa dell' usufruttuario , questi non è obbligato verso il proprietario .

prietario, che a rendergli conto delle pelli, o del loro valore.

Se la greggia non perisce intieramente, l'usufruttuario è tenuto a rimpiazzare, per la concorrente della moltiplicazione, il numero degli animali, che sono periti.

S. III.

Dei modi con cui finisce l'usufrutto.

ARTICOLO 617.

L'usufrutto si estingue colla morte naturale, e colla morte civile dell'usufruttuario;

Col fine del tempo, per cui fu accordato;

Colla consolidazione, o riunione nella medesima persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col difetto di uso pendente trent'anni;

Colla perdita totale della cosa, su di cui l'usufrutto è stabilito.

618. L'usufrutto può anche cessare per causa dell'abuso, che l'usufruttuario fa della cosa usufruita, sia commettendo delle degradazioni sui fondi, sia lasciandola deperire per difetto di conservazione.

Li creditori dell'usufruttuario possono intervenire nelle liti per la conservazione dei loro diritti, essi possono offrire la riparazione delle degradazioni commesse, e delle causazioni per l'avvenire.

I giudici possono secondo la gravità delle circostanze o pronunziare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, od ordinare l'immissione del proprietario al possesso dell'oggetto, che ne è gravato, col peso di pagare annualmente al proprietario, od aventi da esso ragione, una somma determinata fino all'istante, in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

619. L'usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura più di trent'anni.

620. L'usufrutto accordato sino a che una persona abbia compita una determinata età, dura sino a quest'epoca, ancorchè detta persona sia morta prima dell'età determinata.

621. La vendita della cosa soggetta ad usufrutto non o-

pera alcun cambiamento riguardo ai diritti dell'usufruttuario; esso continua a godere del suo usufrutto se non vi ha formalmente rinunciato.

622. I creditori dell'usufruttuario possono far annullare la rinuncia, che avesse fatta in loro pregiudizio.

623. Se una sola parte della cosa soggetta ad usufrutto è distrutta, l'usufrutto si conserva su ciò che rimane.

624. Se l'usufrutto non è stabilito, che su d'un edifizio, e che questo edifizio sia distrutto da incendio, od altro accidente oppure che cada per vetustà, l'usufruttuario non avrà il diritto di godere né del suolo, né dei materiali.

Se l'usufrutto era stabilito su di un fondo, di cui l'edifizio facesse parte, l'usufruttuario goderebbe del suolo, e dei materiali.

CAPITOLO II.

Dell' uso, e dell' abitazione.

ARTICOLO 625.

Li diritti di uso e di abitazione si stabiliscono, e si perdono nello stesso modo che l'usufrutto.

626. Non se ne può godere, come nel caso dell'usufrutto, senza dare precedentemente cauzione, e senza previa descrizione, ed inventario.

627. Colui che ha l'uso, e quello che ha un diritto di abitazione, devono godere da buoni padri di famiglia.

628. I diritti di uso, e di abitazione vengono regolati dal titolo, che li ha stabiliti, e ricevono secondo le sue disposizioni più o meno di estensione.

629. Se il titolo non si spiega sulla estensione di questi diritti, essi vengono regolati come segue.

630. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo non può esigerne, che quanto gli è necessario per i suoi bisogni, e della sua famiglia.

Esso può esigerne anche per i bisogni dei suoi figli nati dopo la concessione dell'uso.

631. Colui che ha il diritto di uso non può cedere, né dare in affitto il suo diritto ad un altro.

632. Colui che ha un diritto di abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia, ancorchè non fosse maritato al tempo, in cui questo diritto gli fu accordato.

633. Il diritto di abitazione si restringe a ciò ch'è necessario per l'abitazione di colui, a cui fu accordato questo diritto, e di sua famiglia.

634. Il diritto di abitazione non può né cedersi, né darsi in affitto.

635. Se colui, che ha l'uso, assorbisce tutti li frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, egli è soggetto alle spese di coltivazione, alle riparazioni minute, ed al pagamento delle contribuzioni come l'usufruttuario.

Se esso non prende che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, vi contribuisce a proporzione di ciò che gode.

636. L'uso dei boschi, e delle foreste è regolato da leggi particolari.

LEGGE QUARTA

Dei 10. piovoso anno XII.

TITOLO PRIMO

Della servitù ed obbligazioni fondiarie.

ARTICOLO 637.

UNa servitù è una obbligazione imposta sovra un fondo per l'uso, ed il vantaggio di un fondo appartenente ad un altro proprietario.

638. La servitù non stabilisce alcuna preminenza di un fondo sovra dell'altro.

639. Essa deriva o dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle convenzioni tra li proprietari.

CAPITOLO PRIMO.

*Delle Servitù, che derivano dalla situazione
dei luoghi.*

ARTICOLO 640.

Li fondi inferiori sono sottoposti verso di quelli, che sono più elevati, a ricevere le acque, che ne derivano naturalmente, senza che la mano dell'uomo vi abbia contribuito.

Il proprietario inferiore non può elevarc alcun argine, che impedisca questa derivazione.

Il proprietario superiore non può fare cosa alcuna, che aggravi la servitù del fondo inferiore.

641. Colui, che ha una sorgente nel suo fondo, può servirsene a suo piacimento, salvo il diritto che il proprietario del fondo inferiore potesse aver acquistato per titolo o per prescrizione.

642. La prescrizione in questo caso non si può acquistare, che coll'uso non interrotto pendente il corso di trent'anni, da computarsi dal momento, in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatte e terminate opere apparenti destinate a facilitare la caduta, ed il corso dell'acqua nella sua proprietà.

643. Il proprietario della sorgente non può cangiare il corso allorchè essa somministra agli abitanti di un comune, villaggio, o borgo l'acqua che loro è necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può richiamare un'indennità, la quale viene determinata da esperti.

644. Colui, che ha un fondo, il quale costeggia un'acqua corrente, eccetto quella ch'è dichiarata dipendenza del dominio pubblico dall'articolo 538, può servirsene nel suo passaggio per l'irrigazione dei di lui fondi.

Colui, il di cui fondo viene traversato da quest'acqua, può anche servirsene nel tempo ch'essa vi percorre, ma col peso di restituirla nel sortire dai di lui fondi al suo corso ordinario.

645. Se insorge qualche questione tra li proprietari, an-

quali queste acque possono essere utili, li tribunali pronunciano debbopo conciliare gl'interessi dell'agricoltura col rispetto dovuto alla proprietà, ed in tutti li casi li regolamenti particolari e locali sul corso e l'uso delle acque devono essere osservati.

646. Qualunque proprietario può obbligare il suo vicino alla terminazione dei loro fondi attigui. La terminazione si fa a spese comuni.

647. Qualunque proprietario può cignere il suo fondo, salva l'eccezione portata dall'articolo 682. qui appresso.

648. Il proprietario, che vuol farsi una cinta, perde il diritto ai pascoli e *vaines patures* (1) in proporzione del terreno che vi sottrae,

CAPITOLO II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

ARTICOLO 649.

Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o comunale, o l'utilità dei particolari.

650. Quelle stabilite per l'utilità pubblica o comunale hanno per oggetto il marciapiede lungo le riviere navigabili, od atte a portar battelli, la costruzione, o riparazione delle strade, ed altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che riguarda questa specie di servitù è stabilito da leggi o regolamenti particolari.

651. La legge sottomette i proprietari a differenti obbligazioni uno verso dell'altro indipendentemente da qualsivoglia convenzione.

652. Una parte di queste obbligazioni è determinata dal Codice rurale.

Le altre sono relative al muro e fossa comuni, ai casi, in cui vi è luogo ad un contro muro, ed aperture verso la proprietà del vicino, allo stillicidio, al diritto di passaggio.

S. PRI-

(1) Si chiamano *vaines patures* li prati segati; le terre maggesi, e generalmente tutte quelle dove non vi sono né seminti, né frutti.

S. PRIMO.

Del muro, e fossa comuni :

ARTICOLO 653.

Nelle città e nelle campagne ogni muro inserviente di separazione tra edifizj per tutta l'altezza dell'edifizio, o tra corti e giardini, ed anche tra recinti nei campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

654. Egli è segno, che non vi è comunione, allorchè la sommità del muro è diritta ed a piombo della sua faccia esteriore, da una parte, e presenta dall'altra un piano inclinato.

Allora pure che non vi ha che da una sol parte od una schiena, o delle creste, e dei modiglioni di pietra, che vi fossero stati riposti nell'edificarsi il muro.

In questi casi il muro è riputato di pertinenza esclusiva del proprietario, dalla di cui parte sono lo stillicidio, o li modiglioni e creste di pietra.

655. La riparazione e riedificazione del muro comune sono a carico di tutti coloro, che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

656. Tuttavia qualunque compadrone di un muro comune può esentarsi dal contribuire alle riparazioni, e riedificazioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

657. Qualunque compadrone può far edificare all'incontro di un muro comune, e farvi riporre dei travi o tralicci per tutta la spessezza del muro in vicinanza di cinquantatutto millimetri (due pollici) senza pregiudizio del diritto appartenente al vicino di far recidere collo scalpello il trave sino alla metà del muro, nel caso in cui volesse esso medesimo riporre dei travi nello stesso luogo, oppure farvi un cammino.

658. Qualunque compadrone può far alzare il muro comune, ma deve pagare da se solo la spesa dell'alzamento, le riparazioni di ristorazione superiormente alla cinta comune, ed indotte l'indennità del peso in proporzione dell'alzamento, e secondo il valore.

659. Se il muro comune non è in istato di sopportare l'alzamento, colui che vuole alzare deve farlo riedificare per

intiero a sue spese , ed il soprappiù di spessezza deve pagarsi dalla sua parte .

660. Il vicino , che non ha contribuito all' alzamento , può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa fatta , ed il valore della metà del suolo occupato per la maggiore spessezza .

661. Qualunque proprietario in attiguità di un muto ha anche la facoltà di renderlo comune in tutto , od in parte , rimborstando al padrone del muro la metà del valore , o la metà del valore di quella porzione che vuol rendere comune , e metà del valore del suolo , su di cui il muro è edificato .

662. Nessuno dei vicini può fare alcuna rottura nel corpo di un muro comune , nè applicarvi , od appoggiarvi alcun' opera senza il consenso dell' altro , o senza avere sul suo rifiuto fatto determinare dai periti i mezzi necessarj , affinchè la nuova opera non arrechi pregiudizio ai diritti dell' altro .

663. Ciascuno può obbligare il suo vicino nelle città e sobborghi a contribuire alle costruzioni e riparazioni della cinta inserviente di separazione delle loro case , corti e giardini posti nelle dette città e sobborghi ; l'altezza della cinta verrà determinata secondo li regolamenti particolari , o gli usi costanti e riconosciuti , ed in difetto di usi e regolamenti , qualunque muro di separazione tra vicini , che verrà costrutto , o riedificato in avvenire , deve avere almeno trentadue decimetri (dieci piedi) d'altezza , compresa la schiena nelle città di cinquanta mila anime e di più , e ventisei decimetri (otto piedi) nelle altre .

664. Allorchè i vari piani di una casa appartengono a più proprietarj , se i titoli di proprietà non danno una norma per le riparazioni , e riedificazioni , esse deggionsi fare come segue :

I muri maestri , ed i tetti sono a carico di tutti li proprietarj , ciascuno in proporzione del valore del piano , che gli appartiene .

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento , su di cui cammina .

Il proprietario del primo piano fa la scala che vi conduce , il proprietario del secondo piano principiando dal primo piano fa la scala che conduce a casa sua , e così in seguito :

665. Allorchè si riedifica un muro comune, ed una casa, le servitù attive continuano rispetto al nuovo muro, od alla nuova casa, senza però che possano venir aggravate, e purchè la riedificazione si faccia prima che siasi acquistata la prescrizione.

666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario.

667. Egli è segno che non vi è comunione, allorchè il terrato, o la terra scavata si trova da una sola parte della fossa.

668. La fossa è riputata di pertinenza esclusiva di colui, dalla di cui parte si ritrova la terra scavata.

669. La fossa comune deve essere mantenuta a spese comuni.

670. Ogni siepe, che separa dei fondi, è riputata comune, salvo che non vi sia che un solo fondo in istato di cinta, o se non vi è titolo, o possesso sufficiente in contrario.

671. Non è permesso di piantare alberi d'alto fusto, che alla distanza prescritta dai regolamenti particolari esistenti in vigore, o dagli usi costanti e riconosciuti; ed in difetto di regolamenti, ed usi, alla distanza di due metri dalla linea di separazione dei due fondi per gli alberi d'alto fusto, ed alla distanza di un mezzo metro per gli altri alberi, e siepi vive.

672. Il vicino può pretendere, che gli alberi e siepi piantate ad una minor distanza siano svelte.

Colui, sulla di cui proprietà si stendono li rami degli alberi del vicino, può costringere questo a recidere tali rami.

Se sono le radici, che si stendano nel suo fondo, ha diritto di reciderle egli medesimo.

673. Gli alberi, che si trovano nella siepe comune, sono comuni come la siepe, e ciascuno dei due proprietari ha diritto di dimandare che sieno abbattuti.

S. II.

*Della distanza e delle opere intermedie richieste
per alcune costruzioni .*

ARTICOLO 674.

Colui , che fa scavare un pozzo , od una latrina in vicinanza di un muro comune o non ;

Colui , che vuol costruirvi un cammino o focolare , una fucina , un forno , od un fornello :

Appoggiarvi una stalla :

O stabilire all'incontro di questo muro un magazzeno di sale od un cumolo di materie corrosive ,

E' obbligato a lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed usi particolari su di questi oggetti , ed a fare le opere prescritte dagli stessi regolamenti ed usi per non danneggiare il vicino .

S. III.

Delle aperture verso la proprietà di un vicino .

ARTICOLO 675.

Uno dei vicini non può senza il consenso dell' altro praticare nel muro comune alcuna finestra , od apertura , in qualunque siasi maniera , neppure con invetriata che non si apra .

676. Il proprietario di un muro non comune , in attiguità immediata del fondo altrui , può praticare in questo muro delle luci o finestre con inferrata a graticola , ed invetriata che non si apra .

Queste finestre devono essere provviste di un' infierriata , le di cui maglie avranno un decimetro (circa tre pollici otto linee) di apertura al più , o di un' invetriata , che non si apra .

677. Queste finestre , o luci non possono fare , che ventilei

tisei decimetri (otto piedi) al disopra del pavimento , o suolo della camera , che si vuol rischiarare , se ella è a pian di terra , e diecinueve decimetri (sei piedi) al di sopra del pavimento nei piani superiori .

678. Non si possono avere delle aperture dirette o finestre d'aspetto , nè balconi , od altri simili davanzali verso il fondo chiuso , o non chiuso di un vicino , se non vi sono diecinueve decimetri (sei piedi) di distanza tra il muro , in cui si fanno , ed il detto fondo .

679. Non si possono avere delle aperture laterali , ed oblique verso lo stesso fondo , se non vi ha la distanza di sei decimetri (due piedi) .

680. La distanza , di cui si è parlato nei due precedenti articoli , si misura dalla faccia esteriore del muro , in cui si fa l'apertura , e se vi sono balconi , od altri simili davanzali , dalla loro linea esteriore sino alla linea di separazione dei due fondi .

S. IV.

Della stillicidio dei tetti .

ARTICOLO 681.

Ogni proprietario deve formare dei tetti in maniera , che le acque di pioggia cadano sul suo terreno , o sulla strada pubblica ; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino .

S. V.

Del diritto di passaggio .

ARTICOLO 682.

Il proprietario , li di cui fondi sono circondati , e che non ha alcuna uscita sulla strada pubblica , può richiamare un passaggio sul fondo dei suoi vicini per la coltivazione del di lui fondo , col peso di una indennità proporzionata al danno , che può cagionare .

683. Il passaggio devesi regolarmente prendere dalla parte , che il passaggio è più corto dal fondo circondato alla strada pubblica .

684. Tuttavia devesi stabilire dalla parte , che reca minor danno a colui , sul di cui fondo viene accordato .

685. L' azione per l' indennità , nel caso previsto dall' articolo 682 , può prescriversi , ed il passaggio deve venir continuato , sebbene l' azione per l' indennità non si possa più ammettere .

CAPITOLO III.

Delle servitù stabilitate per fatto dell'uomo .

SEZIONE PRIMA.

Delle diverse specie di servitù , che possono venir stabilitate sui beni .

ARTICOLO 686.

E' permesso ai proprietari di stabilire sulle loro proprietà , od a favore delle medesime quelle servitù , che stimano , purchè però le obbligazioni stabilitate non siano imposte nè alla persona , nè a di lei favore , ma solamente a un fondo e per un fondo , e purchè queste obbligazioni non siano altronde in verun modo contrarie all' ordine pubblico .

L' uso e l' estensione delle servitù così stabilite sono determinati dal titolo , che le stabilisce , e in difetto di titolo delle regole che seguono .

687. Le servitù sono stabilite o ad uso degli edifizj , o ad uso dei fondi di terra .

Quelle della prima specie chiamansi urbane , sia che gli edifizj , ai quali esse sono dovute , siano situati in città , od in campagna .

Quelle della seconda specie chiamansi rurali .

688. Le servitù sono continue , o non continue .

Le servitù continue sono quelle , di cui l' uso è , o può

può essere continuato , senza bisogno del fatto attuale dell' uomo : tali sono i condotti d' acqua , li stillicidj , le luci , ed altre di questa specie .

Le servitù non continue sono quelle , che hanno bisogno del fatto attuale dell' uomo per essere esercitate : tali sono li diritti di passaggio , di attinger acqua , di pascolo , ed altri simili .

689. Le servitù sono apparenti , o non apparenti .

Le servitù apparenti sono quelle , che si manifestano per via di opere esteriori , come una porta , una finestra , un aquedotto .

Le servitù non apparenti sono quelle , che non hanno alcun segno esteriore della loro esistenza , come per esempio la proibizione di edificare sopra un fondo , o di non edificare salvo ad un'altezza determinata .

S E Z I O N E II.

In qual maniera si stabiliscano le servitù .

A R T I C O L O 690.

Le servitù continue , ed apparenti si acquistano per via di titolo , o per via di un possesso di trent' anni .

691. Le servitù continue non apparenti , e le servitù non continue , apparenti o non , non possono stabilirsi , che per via di titoli .

Il possesso anche immemoriale non basta per stabilirle , senza però che si possano oggidì impugnare le servitù di questa natura già acquistate col possesso , nei paesi in cui potevansi acquistare in questo modo .

692. La destinazione del padre di famiglia serve di titolo riguardo alle servitù continue ed apparenti .

693. Non havvi destinazione del padre di famiglia , che allorquando egli è provato che li due fondi esistenti divisi hanno appartenuto allo stesso proprietario , e ch' egli è da esso , che le cose sono state poste nello stato , da cui risulta la servitù .

694. Se il proprietario di due fondi , tra li quali esiste un segno apparente di servitù , dispone di uno dei fondi ,

di, senzachè il contratto contenga alcuna convenzione relativa alla servitù, essa continua ad esistere in modo attivo, o passivo, a favore del fondo alienato, o sul fondo alienato.

695. Il titolo che stabilisce la servitù, riguardo a quelle che non possansi acquistare colla prescrizione, non può essere surrogato, che da un titolo, il quale riconosca la servitù, e sia partito dal proprietario del fondo che serve.

696. Quando si stabilisce una servitù, si presume, che siasi accordato tutto ciò ch'è necessario per servirsene.

In conseguenza la servitù di attignere acqua da un fondo altrui porta necessariamente il diritto di passaggio.

SEZIONE III.

Dei diritti del proprietario del fondo, al quale è dovuta la servitù.

ARTICOLO 697.

Colui, al quale è dovuta una servitù, ha il diritto di fare tutte le opere necessarie per servirsene e conservarla.

698. Queste opere devono essere a sue spese, e non a spese del proprietario del fondo servente, salvochè il titolo di stabilimento della servitù dica il contrario.

699. Nel caso anche, in cui il proprietario del fondo servente è obbligato dal titolo a fare a sue spese le opere necessarie per l'uso, o per la conservazione della servitù, questi può sempre liberarsi dal peso, lasciando il fondo servente al proprietario del fondo, al quale è dovuta la servitù.

700. Se il fondo, per cui fu stabilita la servitù, viene ad essere diviso, la servitù resta dovuta a ciascuna porzione, senza però che la condizione del fondo servente sia aggravata.

Così, per esempio, se si tratta di un passaggio, tutti li compadroni faranno obbligati a prenderlo nel medesimo sito.

701. Il proprietario del fondo, che deve la servitù, non può

può fare cosa alcuna tendente a diminuirne l'uso, od a renderlo più incomodo.

In conseguenza egli non può variare lo stato dei luoghi, nè trasportare l'esercizio della servitù in un altro sito, che quello dove fu primitivamente stabilita.

Ma tuttavia se questa destinazione primitiva fosse diventata più gravosa al proprietario del fondo servente, o se essa lo impedisse di fare delle riparazioni vantaggiose: egli potrà offrire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non potrà rifiutare di aderirvi.

702. Dal suo canto colui, che ha un diritto di servitù non può servirsene, che secondo il suo titolo, senza fare alcuna innovazione nè nel fondo che deve la servitù, nè nel fondo, a cui è dovuta, la quale possa aggravare la condizione del primo.

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguono le servitù.

ARTICOLO 703.

Cessano le servitù allorchè le cose si trovano in tale stato a non potersene più valere.

704. Esse rinascono se le cose sono ristabilite in modo a poterne far uso; salvochè sia già decorso uno spazio di tempo sufficiente per far presumere l'estinzione della servitù, come vien detto all'articolo 707. qui appresso.

705. Qualunque servitù è estinta allorchè il fondo, a cui è dovuta, e quello che la deve, vengono ad appartenere ad un solo possessore.

706. Si estingue la servitù non facendone uso pendente trent'anni.

707. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno, in cui si è lasciato di godere, allorchè si tratta di servitù non continue; o dal giorno, in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, allorchè si tratta di servitù continue.

708. Il modo di valersi della servitù può prescriversi come la servitù stessa, e nella medesima maniera.

709. Se il fondo, a favore di cui la servitù è stabilita, appartiene a più persone in comune, l'uso di uno di essi impedisce la prescrizione riguardo a tutti gli altri.

710. Se fra li compadroni se ne trova uno, contro di cui la prescrizione non abbia potuto decorrere, come un minore, conserverà esso il diritto di tutti gli altri.

Fine del secondo libro: